

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Parte speciale

Rev.	Oggetto	Data approvazione
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di <i>acquevenete</i> – Parte Speciale	C.d.A. 30/07/2018
01	Revisione	C.d.A. 8/10/2018
02	Revisione	C.d.A. 21/01/2021
03	Revisione	C.d.A. 19/05/2022

Sommario

10. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
10.1 <i>Destinatari</i>	4
10.2 <i>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)</i> ...	4
10.3 <i>Processi sensibili di acquevenete nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	11
10.4 <i>Principi generali di comportamento</i>	12
10.5 <i>Procedure specifiche</i>	13
11. I REATI SOCIETARI	19
11.1 <i>Destinatari</i>	19
11.2 <i>I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)</i>	19
11.3 <i>Processi sensibili di acquevenete nell'ambito dei reati societari e aziendali</i>	23
11.4 <i>Procedure adottate</i>	24
11.5 <i>Procedure specifiche</i>	25
11.6 <i>Flussi informativi verso l'OdV</i>	30
12. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLA NORME ANTINFORTUNISTICHE	31
12.1. <i>Destinatari</i>	31
12.2. <i>I reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 c.p. (art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001)</i>	31
12.3. <i>Processi sensibili di acquevenete nell'ambito dei reati di omicidio colposo e infortunio grave e gravissimo</i>	33
13. I REATI DI MARKET ABUSE	45
13.1. <i>Destinatari</i>	45
13.2. <i>I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001)</i>	45
14. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	50
14.1. <i>Destinatari</i>	50
14.2. <i>I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	50
15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	56
15.1. <i>Destinatari</i>	56
15.2. <i>Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.L.gs. n. 231/2001)</i>	56
16. I REATI INFORMATICI E LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	60
16.1. <i>Destinatari</i>	60
16.2. <i>I reati informatici e di violazione del diritto d'autore (artt. 24, 24bis e 25 novies D.Lgs. n. 231/2001)</i>	60
16.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	68
16.4. <i>Procedure specifiche</i>	72

16.5. <i>Flussi informativi verso l'OdV</i>	74
16.6. <i>I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informativa e in materia di violazione del diritto d'autore</i>	74
17. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	76
17.1. <i>Destinatari</i>	76
17.2. <i>I reati contro l'industria e il commercio (art. 25bis1 D.Lgs. n. 231/2001)</i>	76
Gestione degli acquisti e delle vendite:.....	81
18. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI	83
18.1. <i>Destinatari</i>	83
18.2. <i>I delitti di criminalità organizzata e reati transazionali (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)</i>	83
19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	93
19.1. <i>Destinatari</i>	93
19.2. <i>I reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	93
20. REATI AMBIENTALI	97
20.1. <i>Destinatari</i>	97
20.2. <i>I reati ambientali</i>	97
21. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	115
21.1. <i>Destinatari</i>	115
21.2. <i>I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001)</i>	115
22. REATI TRIBUTARI.....	123
22.1. <i>Destinatari</i>	123
22.2. <i>I reati tributari</i>	123
23. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PER I QUALI È PREVISTA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI ACQUEVENETE SPA	128
Allegato: Tabella n. 1	130

10. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Destinatari

Il presente capitolo concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete S.p.A.*, nonché dai suoi consulenti e partner.

La finalità è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto di tutela.

Nello specifico il paragrafo ha lo scopo di:

- a) fornire le *regole di comportamento* e le *procedure* che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete S.p.A.* sono tenuti ad osservare;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

10.2 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

Tali reati riguardano quelli realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea, ad opera di privati, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio.

La nozione di pubblico ufficiale è contenuta nell'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La Legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica, stabilendo che: *“è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”*. Quindi, sono pubblici ufficiali anche coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri decisionali;
- sono muniti di poteri di:
 - certificazione;
 - attestazione;
 - coazione (1);
 - collaborazione, anche saltuaria (2).

1 Cass. Pen., Sez. VI, 81/148796

2 Cass. Pen., Sez. VI, 84/166013

Per incaricato di pubblico servizio si intende, a norma dell'art. 358 c.p., chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale e non avendo le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25 contenuti nel Capo I sezione III.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di peculato e abuso d'ufficio in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- b) ipotesi di corruzione;
- c) ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- d) ipotesi di truffa.

a) Reati di peculato e abuso d'ufficio commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea

Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Sono i reati che commette il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, che si appropria di danaro o altro bene mobile, dei quali abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del proprio ufficio o servizio, ovvero che li riceve giovandosi dell'errore altrui.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

È il reato che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

b) Reati di concussione e di corruzione

Il Codice penale, al titolo II, capo I, prevede le ipotesi di corruzione, ivi comprese la malversazione e l'indebita percezione di erogazioni. Il D.Lgs. n. 231/2001 relativamente alla incidenza della gravità sanziona in modo graduale le ipotesi di corruzione.

Concussione (art. 317 c.p.)

È il reato che commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'abuso della qualità e dei poteri consiste in una strumentalizzazione da parte del soggetto agente della propria qualifica soggettiva o dei poteri pubblici di cui è investito.

La costrizione viene ravvisata nelle ipotesi di utilizzazione della violenza o minaccia per determinare il soggetto passivo.

Reato proprio, plurisoggettivo improprio, di mera condotta, a forma libera. Reato a dolo generico. Oggetto giuridico è rappresentato dal buon andamento e dall'imparzialità della P.A.

Consumazione: momento e luogo in cui avviene la promessa o la dazione.

Circostanza attenuante speciale: il fatto è di particolare tenuità (art. 323-bis).

La Legge 69/2015 include oggi fra i “soggetti attivi” del reato di concussione anche gli “incaricati di un pubblico servizio”.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Nozione: il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Trattasi di reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Oggetto giuridico: buon andamento ed imparzialità della P.A.; interesse della P.A. alla correttezza e probità dei pubblici funzionari.

Consumazione: momento e luogo di accettazione di indebita retribuzione o della relativa promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - C. propria

Nozione: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Natura giuridica: reato proprio, plurisoggettivo, di danno, di mera condotta.

Elemento soggettivo: dolo specifico (corr. antecedente); dolo generico (corr. susseguente).

Oggetto giuridico: buon andamento ed imparzialità della P.A.; interesse della P.A. alla correttezza e probità dei pubblici funzionari.

Consumazione: momento e luogo di accettazione di indebita retribuzione o della relativa promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

La Legge n. 86/1990 ha introdotto, quale fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari che si caratterizza per la specialità dell’elemento costitutivo dell’atto d’ufficio, che è un atto giudiziario e, dunque, come tale rilevante nel processo civile, penale e amministrativo.

Soggetto attivo è non solo il magistrato ma qualunque altro soggetto dalla legge abilitato a compiere nel processo atti giudiziari.

La condotta penalmente rilevante è la medesima dei reati di corruzione per l’esercizio della funzione (318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).

Elemento soggettivo: dolo specifico rappresentato dall’intento di danneggiare o favorire una parte di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere dal verificarsi o meno delle predette finalità.

Secondo le Sezioni unite della Cassazione (sent. 21.4.2010, n. 15208) il delitto in esame si configura pur quando il denaro o l’utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (ovvero nella corruzione susseguente). Nel medesimo arresto, la Suprema Corte ha altresì affermato che “atto giudiziario” è quello funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale. È inoltre indifferente che l’atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri d’ufficio (Cass. 3.7.2007, n. 25418).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

Con riferimento al rapporto tra la fattispecie in esame e le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 322 c.p., la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 12228/2013), ha chiarito i criteri di distinzione tra l'istigazione di corruzione attiva e il tentativo di induzione indebita: *“Sotto il profilo linguistico, il concetto di “induzione” presuppone un quid pluris rispetto al concetto di “sollecitazione” di cui all'art. 322 c.p., commi 3 e 4, e deve essere colto nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta e nella natura reiterata ed insistente della medesima. Sul piano strutturale, la condotta induttiva, diversamente dalla sollecitazione, deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso, sì da esercitare sull'extraneus una pressione superiore rispetto a quella conseguente alla mera sollecitazione. Pertanto, il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perchè mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico,*

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori”.

L'impostazione seguita dalle Sezioni Unite è stata confermata dalle pronunce successive, le quali ravvisano la peculiarità dell'istigazione alla corruzione ex art. 322, 3° e 4° comma, c.p. nella natura paritetica del rapporto che il pubblico ufficiale tenta di instaurare con il privato con l'offerta corruttiva.

Così Cass. pen., sez. VI, 04/02/2014, n. 23004. *“La condotta di sollecitazione, punita dal comma 4 dell'art. 322 c.p., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa riferimento l'art. 317 c.p., nel testo come modificato dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione - che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater c.p., introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri”.*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma è stata profondamente modificata dalla riforma del 2012, contestualmente alla riscrittura dell'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio delle funzioni).

I primi due commi dell'art. 322 c.p. sanzionano, come autonome ipotesi delittuose, il tentativo di corruzione attiva, in cui il privato formula la proposta corruttiva, che rimane tuttavia disattesa dal pubblico ufficiale.

Il 1° comma dell'art. 322 punisce la condotta di colui che offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La disposizione riprende la formulazione del nuovo art. 318 c.p., facendo riferimento non più al compimento di un atto specifico ma al generico esercizio delle funzioni o dei poteri.

Il 2° comma, invece, punisce l'offerta o la promessa indirizzata al pubblico ufficiale o all'incaricato affinché questi ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio. La norma sanziona il tentativo di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.

Entrambe le disposizioni sono state coordinate con il nuovo testo dell'art. 320 c.p. (che estende i fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. all'incaricato di pubblico servizio): l'istigazione alla corruzione si applica dunque anche quando il tentativo del privato è indirizzato all'incaricato di pubblico servizio, qualifica che a seguito della novella del 2012 comprende anche chi non rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Il terzo e il quarto comma disciplinano, invece, il c.d. tentativo di corruzione passiva, punendo la condotta del pubblico ufficiale che sollecita il privato a dare o promettere denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio delle funzioni o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, il 3° comma sanziona il tentativo di corruzione passiva impropria, punendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Analogamente al 1° comma, anche la disposizione in esame è stata modificata dalla L. 190/2012 e riallineata alla nuova formulazione dell'art. 318 c.p., rinviando non più all'atto specifico ma alla funzione pubblica.

Il 4° comma regola, infine, l'ipotesi di istigazione alla corruzione propria volta a sanzionare condotte del p.u. che sollecita il pagamento di denaro o la corresponsione dell'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La citata previsione ha esteso l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 317 bis, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 e 322, terzo e quarto comma, ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. Ha inoltre previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applichino anche se il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, oltre che alle persone sopra ricordate, alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 323 bis c.p. - Circostanze attenuanti (Legge 69/2015)

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

L'incriminazione in esame, rispetto alla vera e propria corruzione, appresta una tutela anticipata del prestigio, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, sanzionando una porzione di condotta antecedente al vero e proprio accordo illecito, colpendo precisamente già l'opera di mediazione con finalità illecite di tutte quelle figure che si interpongono tra il corruttore e il pubblico ufficiale.

Difatti, il momento dell'accordo illecito è spesso solo l'atto finale di un percorso di avvicinamento del privato al pubblico dipendente, che può essere caratterizzato anche dall'intervento di terzi soggetti influenti, in grado di ridurre le distanze rispetto alle scelte amministrative dell'apparato pubblico e di condizionarle.

La norma, pertanto, sanziona, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.

Il Codice penale prevede agli art. 316 bis e seguenti i reati di «malversazione a danno dello Stato» e «l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da Ente Pubblico o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza

che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come «attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato».

Tenuto conto che il momento in cui viene consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Inoltre, occorre evidenziare che rientra altresì nella ipotesi di reato di truffa anche la fattispecie della mancata evidenziazione di informazioni che, se in possesso del soggetto erogante, implicherebbero un esito negativo alla conclusione dell'iter previsto dal bando.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

L'articolo punisce, a titolo di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" e salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, per un ammontare superiore ad euro 3.999,96.

È reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, sussidiario.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Oggetto giuridico: buon andamento della P.A.

Consumazione: conseguimento indebito del beneficio purché lo stesso ecceda euro 3.999,96.

c) Le ipotesi di truffa.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Rileva altresì il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato (art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto «per erogazione pubblica» va intesa «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee». Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati

per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente. Detto reato si differenzia dal reato di truffa in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di «accesso abusivo a un sistema informatico o telematico» previsto dall'art. 615 ter c.p.

10.3 Processi sensibili di acquevenete nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati in precedenza illustrati riguardano i rapporti intercorrenti tra vertici o dipendenti della Società e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che spendono il nome di essa con la Pubblica Amministrazione.

I processi di *acquevenete* che sono stati ritenuti maggiormente esposti a rischio, ovvero i processi sensibili, sono i seguenti:

- *predisposizione di richieste di contributi, di finanziamenti o di altre erogazioni da parte di organismi pubblici;*
- *gestione dei contributi, dei finanziamenti, o di altre erogazioni;*
- *predisposizione della documentazione per la partecipazione a gare o delle negoziazioni dirette con Enti Pubblici;*
- *predisposizione di domande di autorizzazioni e di licenze per l'esercizio;*
- *gestione dei rapporti con AATO (predisposizione della documentazione per AATO);*
- *gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – procedure di selezione del contraente;*
- *gestione di accertamenti, ispezioni e verifiche da parte di organismi pubblici;*
- *gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati;*
- *gestione degli accordi transattivi;*
- *gestione degli acquisti;*
- *gestione delle liberalità e donazioni;*
- *gestione della selezione, assunzione e carriera del personale;*
- *gestione dei rimborsi spese.*

Rispetto alla *Gestione delle spese di rappresentanza e di ospitalità*, queste si riducono ad eventuali pranzi di lavoro, pagati tramite buoni pasto, pertanto se ne esclude la rilevanza.

Ad ogni modo, il Consiglio di Amministrazione di *acquevenete* può disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti «processi sensibili» definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

10.4 Principi generali di comportamento

Tutte le operazioni sensibili devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del «Codice Etico», ai valori e alle politiche di *acquevenete* e alle regole e previsioni contenute nel Modello Organizzativo e nelle Misure Integrative di Prevenzione della Corruzione adottate ai sensi della L. 190/2012.

Ne consegue che il sistema di organizzazione di *acquevenete* deve rispettare i requisiti fondamentali della formalizzazione e della chiarezza, della comunicazione e della separazione dei ruoli con particolare riferimento all'attribuzione delle funzioni di responsabilità e di rappresentanza nonché deve uniformarsi alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di delega e di controllo sia della funzione gerarchicamente preposta alle diverse aree dell'attività sia delle responsabilità che ne derivano e che la struttura organizzativa è definita in funzione delle dimensioni e dalla natura dell'attività svolta da *acquevenete S.p.A.*, quest'ultima si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali come:

- a) diffusione adeguata all'interno di *acquevenete*, enfatizzando il messaggio che i comportamenti posti in essere in violazione delle procedure aziendali fissate danno luogo a sanzioni disciplinari da parte della Società;
- b) una formale e precisa delimitazione dei ruoli, con una esauriente descrizione delle prerogative facenti capo a ciascuna funzione (e dei correlati poteri), con un più pregnante coinvolgimento per i soggetti che ricoprono posizioni di responsabilità, affinché i rapporti con i funzionari della P.A. siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, sulla base delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure, nonché al fine dell'approvazione della documentazione prima del suo inoltro alla P.A.;
- c) certezza del processo di comunicazione, che deve risultare chiaro, realistico e concreto, e che sussista la trasparenza e la riconoscibilità dei processi decisionali ed attuativi con una descrizione dei flussi informativi.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di *acquevenete*, in via diretta, e ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico adottato da *acquevenete*, in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) sfruttare relazioni esistenti o asseritamente tali con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, per ottenere un vantaggio dalla “mediazione” operata o per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero conferire o promettere tali vantaggi in ragione dell’opera offerta da un terzo;
- e) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- f) conferire incarichi a professionisti e/o consulenti esterni sulla base di concrete ed effettive esigenze interne, individuando la persona più idonea all’esito di un processo condiviso da più funzioni aziendali e stabilendo un compenso correlato esclusivamente al tipo di incarico svolto su base contrattuale;
- g) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i) effettuare spese di rappresentanza, comprese quelle per gli omaggi e regalie, arbitrarie e che prescindono dagli obiettivi della Società;
- l) piegare i criteri di selezione del personale alla volontà di compiacere un membro della P.A. ed ottenerne il favore, a discapito delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei candidati;
- m) celare dietro attività di promozione e sponsorizzazione attività illecite o comunque finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura e specie;
- n) acquistare beni a prezzi artatamente gonfiati per conseguire “provviste” illecite.
- o) presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- p) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- q) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- r) istigare, determinare, agevolare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a trattenere per sé danaro o altri beni della P.A. dei quali abbia la disponibilità;
- s) istigare, determinare, agevolare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a determinare l’azione amministrativa in violazione di legge o regolamento, ovvero in conflitto d’interessi proprio o di un proprio congiunto, per procurare alla società un ingiusto vantaggio patrimoniale.

10.5 Procedure specifiche

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati devono essere rispettate le Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.C.).

Le regole qui di seguito descritte devono essere rispettate sia nell’esplicazione dell’attività di *acquevenete S.p.A.* in territorio italiano, sia all’estero:

- a) ai soggetti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di *acquevenete S.p.A.* deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa *acquevenete* (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza);

- b) in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorgano nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'Organismo di Vigilanza a mezzo di nota scritta;
- c) i contratti tra *acquevenete* e i consulenti esterni devono essere adottati in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti e il Protocollo contrattuale generale della Società;
- d) i contratti con consulenti esterni devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, del M.O.G.C. e del Codice Etico;
- e) nei contratti con consulenti esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, del M.O.G.C. e del Codice Etico e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- f) nei contratti con consulenti esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali), del M.O.G.C. e del Codice Etico;
- g) le previsioni di cui alle precedenti lett. d), e), f) devono essere inserite anche negli ordini di acquisto;
- g) nessun pagamento oltre i limiti di legge può essere effettuato in contanti;
- h) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi veritieri, nonché l'impegno della società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
- i) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
- Ai fini dell'attuazione delle regole elencate sopra, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello Organizzativo, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili.

A) Predisposizione di richieste di contributi, di finanziamenti o di altre erogazioni da parte di organismi pubblici

Le procedure interne in materia di richieste di contributi, finanziamenti o di altre erogazioni da parte di organismi pubblici sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra:
- il soggetto che lo avvia (impulso decisionale avviato attraverso l'approvazione del Piano d'Ambito da parte del Consiglio di Bacino);
 - il soggetto che lo attua e lo porta a conclusione (Presidente e Direttore Generale attraverso la richiesta di finanziamento);
 - il soggetto che sovrintende ai controlli (Responsabile Unico del Procedimento per la specifica opera che beneficia del finanziamento);
- b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) formalizzazione adeguata.

Il controllo del processo è in capo al Direttore Generale, il quale pertanto supervisiona le operazioni effettuate e costituisce il referente nei rapporti con l'Ente Pubblico interessato.

Nel dettaglio, nel processo sono individuabili tre fasi:

- predisposizione della documentazione da allegare alla richiesta di contributo/finanziamento – da parte dell'Ufficio competente;
- predisposizione ed invio della richiesta – da parte del Responsabile del Settore tecnico di riferimento;
- predisposizione della richiesta di erogazione del contributo/finanziamento – da parte del Direttore Amministrativo.

I Responsabili di ciascuna delle fasi sopracitate dovranno tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione con i relativi allegati.

Predisposizione della documentazione da allegare alla richiesta di contributo/finanziamento

Il Direttore Generale individua nei Direttori Tecnici degli specifici settori di competenza, i responsabili del processo di predisposizione della documentazione da allegare alla richiesta di contributo/finanziamento, necessario al fine di realizzare gli investimenti programmati da *acquevenete S.p.A.* e approvati dalle AATO di riferimento.

Nel caso l'Azienda si avvalga di collaboratori esterni per la predisposizione della documentazione da allegare alla richiesta, tutti gli adempimenti da espletare dal collaboratore e i vigenti obblighi normativi dovranno essere riportati nel contratto di affidamento dell'incarico.

Predisposizione ed invio della richiesta

La documentazione prodotta è inoltrata a cura del Direttore Tecnico competente al Direttore Generale.

La richiesta di finanziamento, corredata degli allegati necessari firmati dal Direttore Tecnico competente, è firmata dal Direttore Generale, su delega del Consiglio di Amministrazione, e inoltrata attraverso il protocollo aziendale all'Ente pubblico interessato.

Predisposizione della richiesta di erogazione del contributo/finanziamento

La responsabilità delle attività di predisposizione della documentazione necessaria all'invio della richiesta di erogazione del contributo/finanziamento (progettazione fino al livello esecutivo) è in capo ai Direttori Tecnici, ciascuno per il settore di propria competenza.

Tali documenti, in unione all'indicazione delle coordinate bancarie di accredito a firma del Direttore Amministrativo, costituiscono gli allegati alla richiesta di erogazione del contributo/finanziamento firmata dal Direttore Generale ed inoltrata attraverso il protocollo aziendale all'Ente pubblico erogante.

B) Gestione dei contributi, dei finanziamenti o di altre erogazioni

Il responsabile del processo ed il referente nei rapporti con l'Ente Pubblico interessato è il Direttore Amministrativo, il quale tiene a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione con i relativi allegati e li invia allo stesso a richiesta di quest'ultimo.

Successivamente all'inoltro della richiesta di erogazione del contributo/finanziamento è cura del Responsabile Ufficio Contabilità verificare, attraverso la rispondenza tra quanto erogato dall'Ente Pubblico e quanto richiesto dall'Azienda, la correttezza dell'accredito ricevuto, dandone successiva evidenza al Direttore Generale nel caso di discordanza fra l'importo richiesto e quanto erogato.

Nella gestione dei contributi afferenti specifiche materie (acquisto di veicoli), la responsabilità della documentazione di cui sopra è rimessa al Responsabile del singolo progetto.

Nella gestione dei contributi afferenti allo svolgimento di attività di carattere tecnico, tiene luogo di quanto sopra la contabilità analitica di cantiere.

Il controllo effettuato con selezione a campione delle movimentazioni contabili associate a ciascuna richiesta di erogazione di contributo/finanziamento è garantito, oltre che dalle verifiche effettuate a sua discrezione e insindacabile giudizio dall'Organismo di Vigilanza in sede di audit periodici, anche dal controllo del Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

Per tutti i contributi/finanziamenti pubblici sono previste rendicontazioni periodiche, stati di avanzamento e una relazione finale acclarante le spese sostenute.

C) Partecipazione a gare o alle negoziazioni dirette con Enti Pubblici. Affidamenti di lavori, servizi e forniture – procedure di selezione del contraente

Tale attività è disciplinata dal Regolamento per la disciplina dei contratti adottato dalla Società.

L'approvazione della documentazione di gara è in carico al Direttore Generale.

Il Direttore Generale individua con nomina formale i Responsabili di Settore competenti della redazione dei documenti richiesti all'interno del bando di gara o della singola negoziazione.

La documentazione inerente è tutta registrata informaticamente attraverso il gestionale Archiflow ed è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza a semplice richiesta di quest'ultimo.

D) Predisposizione di domande di autorizzazioni e di licenze per l'esercizio

La Responsabilità del processo è in capo al Direttore Tecnico dei settori di competenza. Essi figurano anche come referenti nei rapporti con l'Ente Pubblico interessato. Essi, a richiesta dell'OdV, inviano il rendiconto delle licenze ed autorizzazioni in essere, con indicazione della relativa scadenza.

La necessità di richiedere autorizzazione o licenza all'esercizio per un impianto di *acquevenete S.p.A.* è a cura dei Direttori Tecnici di Settore.

Le domande di autorizzazioni e licenze vengono redatte nel rispetto dei modelli e degli adempimenti richiesti dagli enti interessati dalla richiesta.

I Direttori Tecnici di Settore si avvalgono, se necessario, degli uffici competenti per la predisposizione degli allegati necessari alla presentazione della domanda. Tutti gli allegati sono archiviati presso gli uffici predisponenti e sono tenuti a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per gli audit periodici da esso previsti.

I Direttori Tecnici di Settore, verificata la rispondenza degli allegati predisposti alle specifiche contenute nella domanda da inoltrare, compilano e firmano la richiesta di autorizzazione/licenza.

La richiesta firmata viene protocollata ed inviata all'Ente Pubblico interessato ed è archiviata automaticamente nel sistema di protocollo informatico.

E) Gestione dei rapporti e predisposizione documentazione per i distinti Consigli di Bacino Bacchiglione e Polesine e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Il processo segue quanto indicato nelle specifiche procedure redatte dall'Azienda per il Sistema di Gestione della Qualità.

È possibile suddividere il processo nei tre aspetti seguenti:

- Rapporti istituzionali;
- Corrispondenza tecnica;
- Corrispondenza amministrativa.

Rapporti istituzionali

La Responsabilità del processo per quanto concerne i rapporti istituzionali con i Consigli di Bacino Bacchiglione e Polesine e l'ARERA è in capo al Dirigente Responsabile dell'Area Commerciale e del Direttore Generale.

Per rapporti istituzionali si intendono le comunicazioni ufficiali di *acquevenete* inerenti, ad esempio:

- predisposizione/modifica delle tariffe;
- inoltro del Bilancio ufficiale di *acquevenete*.

Corrispondenza tecnica

La supervisione del processo per quanto concerne le comunicazioni tecniche con i distinti Consigli di Bacino Bacchiglione e Polesine è in capo al Direttore Generale che individua nel Direttore Tecnico, ciascuno per quanto di propria competenza, i Responsabili diretti del processo.

Il Direttore Tecnico competente provvede ad incaricare i Responsabili dei Settori interessati della predisposizione della documentazione tecnica da inviare alla competente Autorità.

Tutta la documentazione è archiviata dal sistema informatico di Protocollo interno e tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per gli audit periodici da esso previsti.

La comunicazione firmata dal Direttore Generale è quindi inviata tramite l'ufficio protocollo alle competenti Autorità.

Corrispondenza amministrativa

La supervisione del processo per quanto concerne le comunicazioni amministrative con i distinti Consigli di Bacino Bacchiglione e Polesine, l'ARERA è in capo al Direttore Amministrativo che individua nei:

- Responsabile dell'Ufficio Contabilità;
- Responsabile Commerciale;

i Responsabili diretti del processo, ciascuno per gli aspetti di propria competenza (ad esempio, Ufficio Regolazione e Controllo di Gestione, Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione, Ufficio Tecnico e Sviluppo, Ufficio Amministrativo e Contabile).

La documentazione da inoltrare ai distinti Consigli di Bacino Bacchiglione e Polesine e all'ARERA è predisposta e firmata dal Responsabile di Settore competente sopra indicato ed archiviata dal sistema informatico Archiflow.

Tutta la documentazione è tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per gli audit periodici da esso previsti.

Il Dirigente dell'Area Commerciale, verificata a sua volta la correttezza della documentazione da inoltrare, predispone e firma la lettera di accompagnamento per l'Ente. La maggior parte delle comunicazioni che interessano ARERA e i due Consigli di Bacino sono firmate direttamente dal Direttore Generale.

La comunicazione è quindi inviata tramite l'ufficio protocollo all'Autorità competente.

F) Gestione di accertamenti, ispezioni e verifiche da parte di organismi pubblici

G) Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati

H) Gestione degli accordi transattivi

I) Gestione degli acquisti

J) Gestione delle liberalità e donazioni

K) Gestione della selezione e assunzione del personale

L) Gestione dei rimborsi spese

Per quanto concerne le predette attività, la Società ha adottato uno specifico protocollo interno.

11. I REATI SOCIETARI

11.1 *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché dai suoi consulenti e partner. L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

11.2 *I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)*

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'attuale articolo 2621 c.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2015, unitamente all'art. 2622 c.c. mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che "espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la ratio della norma è quella di impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Trattasi di reato proprio, di pericolo concreto.

Elemento soggettivo: dolo specifico di profitto.

Oggetto giuridico è la corretta informazione societaria.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La Legge 69/2015 ha, altresì, introdotto una previsione diretta a garantire un'effettiva progressione sanzionatoria e a rendere la fattispecie astratta il più possibile aderente alle diverse sfumature di quella concreta.

L'articolo 2621-bis contempla due distinte norme.

La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori (come definiti dall'articolo 1, comma 2 della Legge

Fallimentare); in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di “fatti di lieve entità” e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice civile.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'articolo 2622 ricalca a grandi linee il contenuto dell'art. 2621, ma con alcune significative differenze.

L'articolo 2622 è, infatti, applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al punto precedente; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su *multilateral trading facilities* (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. In questo senso la Legge 69/2015 ha graduato le sanzioni non più sulla base dell'evento dannoso, bensì su caratteristiche oggettive della società in questione.

Altra differenza la si rileva nell'assenza dell'inciso “previste dalla legge” con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico di tale categoria appare più ampia di quella di cui all'art. 2621.

Trattasi di reato proprio, di pericolo concreto.

Elemento soggettivo: dolo specifico di profitto.

Oggetto giuridico è la corretta informazione societaria.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il fatto tipico, oggetto tanto di illecito amministrativo quanto penale, consiste nella condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Solo nel caso in cui tale condotta provochi un danno ai soci, tuttavia, si integra l'illecito penale, procedibile a querela della persona offesa, ovvero del socio.

Si tratta di reato proprio e di evento.

Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nell'aver agito al fine di impedire o ostacolare l'attività di controllo.

Consumazione: verificarsi del danno.

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.Lgs. 39/2010.

Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.Lgs. n. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001. L'assenza di arresti giurisprudenziali sul punto induce tuttavia, prudenzialmente, a tenere in considerazione tale fattispecie.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si osserva peraltro che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione). Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa osservare che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa osservare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal Codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Oggetto giuridico protetto è il patrimonio della società o dei terzi.

L'articolo in esame, in particolare, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla

prima assemblea utile. In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Nozione: i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Trattasi di reato proprio e di danno, che si estingue qualora il pregiudizio subito dai creditori sociali sia risarcito prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c. è la disposizione dedicata alla corruzione nel settore privato: rubricato come "Corruzione tra privati" dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Ai sensi del secondo comma, se il fatto è commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, la pena è della reclusione fino a un anno e sei mesi. Il medesimo trattamento sanzionatorio è applicato a chi dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (quarto comma).

In merito ai soggetti attivi del reato si registra, a seguito della modifica di cui alla L. n. 190 del 2012, una estensione anche a chi sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.

Rispetto alla versione previgente, la nuova formulazione della norma individua il contenuto dell'oggetto della dazione nell'utilità e nel denaro, individua anche il "terzo" quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Trattasi di reato di danno in cui l'applicazione della sanzione penale è subordinata al verificarsi di un nocumento alla società, il quale deve derivare dalla commissione o dall'omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La «condotta tipica» prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza. *La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza* previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

11.3 Processi sensibili di acquevenete nell'ambito dei reati societari e aziendali

I processi sensibili che *acquevenete* ha individuato sono i seguenti:

- *redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali e delle scritture contabili;*
- *gestione degli ordini, della fatturazione e dei crediti;*
- *gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;*
- *Predisposizione del bilancio d'esercizio;*
- *predisposizione comunicazioni al pubblico;*

- *predisposizione comunicazioni ai Soci;*
- *gestione rapporti con Collegio Sindacale;*
- *operazioni sul capitale sociale.*

11.4 Procedure adottate

11.4.1 Il sistema

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di *acquevenete* (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa di *acquevenete*;
- b) il Codice Etico;
- c) il Regolamento acquisti e forniture;
- d) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della Società;
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- f) procedure del Sistema Integrato UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018 e 17025 per il Laboratorio.

11.4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete* – in via diretta – ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente punto 2 (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001).

A tutti i destinatari del presente Modello, compresi i fornitori e i consulenti esterni, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali rilevanti, al fine di garantire la verità e correttezza dei dati e delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- improntare le attività e i rapporti con le altre società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- per ogni operazione contabile, conservare un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire
 - l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
 - l'individuazione delle diverse responsabilità soggettive;
 - la precisa ricostruzione dell'operazione nei suoi singoli passaggi.

In particolare, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

a) *rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- l'omissione di registrazioni ovvero l'alterazione delle registrazioni di dati o informazioni contabili, in modo da inficiare, anche solo parzialmente, la corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della società;
- l'alterazione di dati e di informazioni correttamente inserite in bilanci o in ogni altra comunicazione sociale rilevante;
- l'illustrazione di dati e di informazioni inserite in bilanci o in ogni altra comunicazione sociale rilevante in modo da alterare l'effettiva interpretazione e percezione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società, ovvero da inficiarne la comprensibilità.

b) *Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizi del capitale sociale, attraverso l'attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.

c) *Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.*

Nei suddetti ambiti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

11.5 Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- A) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali e delle scritture contabili;
- B) Gestione degli ordini, della fatturazione e dei crediti;
- C) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Per quanto concerne ciascuna delle predette attività, la Società ha adottato uno specifico protocollo esterno al Modello, ma che deve ritenersi integralmente richiamato in questa sede.

In particolare, si tratta del:

- *Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari;*
- *Protocollo in materia di gestione degli acquisti;*
- *Protocollo in materia di rimborsi spese al personale.*

D) Predisposizione bilancio d'esercizio

La Responsabilità del processo è in capo al Direttore Amministrativo.

Il processo si compone delle seguenti fasi:

- predisposizione della bozza del progetto di bilancio;
- approvazione del progetto di bilancio.

Predisposizione della bozza del progetto di bilancio

Il Direttore Amministrativo avvalendosi della collaborazione del Responsabile Ufficio Contabilità e dei Responsabili di Area predispone la bozza del progetto di bilancio.

I processi contabili aziendali sono interamente seguiti e/o supervisionati dal Dipartimento Amministrativo.

I dati ricevuti dall'Ufficio Contabilità sono validati da ciascun Responsabile d'Area a cui ne compete l'inoltro.

La tracciabilità dei processi è garantita dall'utilizzo del gestionale interno, salva la necessità di richiedere specifiche integrazioni alle informazioni fornite mediante l'utilizzo di fogli di calcolo personalizzati.

I fogli di calcolo devono essere archiviati in modo ordinato, al fine di garantirne la pronta reperibilità.

Ai fini della *compliance* contabile, gli uffici di supporto forniscono ogni informazione utile alla completezza del processo di computazione e stima dei dati a consuntivo.

Tutte le fonti dei dati utilizzati, archiviati elettronicamente presso il Dipartimento Amministrativo, sono accessibili all'Organismo di Vigilanza per le verifiche in sede di audit periodici e per gli altri soggetti deputati al controllo.

La correttezza delle modalità di estrapolazione e dei dati forniti da ciascuno dei Responsabili è verificata dal Responsabile Ufficio Contabilità mediante il controllo della rispondenza con i criteri di estrazione adottati.

Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo controllano la correttezza della bozza del progetto di bilancio, prima dell'invio della stessa al Consiglio di Amministrazione.

Approvazione del progetto di bilancio

Successivamente alla verifica di cui sopra, il progetto di Bilancio comprensivo di tutti gli allegati necessari viene portato in Consiglio di Amministrazione ed approvato con specifica delibera.

Il progetto di bilancio approvato è quindi trasmesso alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale per l'espressione dei pareri di competenza.

Il progetto di Bilancio viene reso disponibile ai Soci di *acquevenete* mediante pubblicazione sul sito aziendale nell'area riservata ai soci stessi, nel rispetto dei tempi previsti dal Codice civile.

L'approvazione definitiva del bilancio d'esercizio è a cura dell'Assemblea Intercomunale di Coordinamento e dell'Assemblea dei Soci con specifica delibera.

Determinazione delle imposte dovute e presentazione dei dichiarativi fiscali

La responsabilità del processo compete al Direttore Amministrativo, in quanto il calcolo delle imposte viene predisposto in bozza dall'Area Amministrativa, con il supporto di consulenti esterni, in sede di predisposizione del progetto di bilancio.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società deve assicurare che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi anche per mezzo di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e di altri accorgimenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, quali operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente e l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;
- non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- non siano fatti decorrere inutilmente i termini di legge per la presentazione delle medesime, così come per il successivo versamento delle imposte dovute.

Infine, nel caso in cui la Società si trovi sottoposta ad una procedura di riscossione coattiva, è fatto espresso divieto di alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a renderla in tutto o in parte inefficace.

Archiviazione della documentazione fiscalmente rilevante

La predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini fiscali e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, la Società deve adottare ogni misura idonea ad assicurare che:

- non siano emesse fatture o comunque rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti;
- siano custodite in modo corretto e in un archivio ordinato, in modo da assicurarne la pronta reperibilità, tutte le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

È fatto espresso divieto di occultare o distruggere, anche solo in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

E) Predisposizione comunicazioni al pubblico

Il processo segue quanto indicato nelle specifiche procedure redatte dall'Azienda per il Sistema di Gestione della Qualità.

Il processo si compone dei seguenti aspetti:

- Comunicazione degli standard di servizio e delle prestazioni erogate;
- Conferenze e comunicati stampa.

Comunicazione degli standard di servizio e delle prestazioni erogate

La responsabilità del processo è in capo al Direttore Generale che individua nei Responsabili di Area i soggetti coinvolti nella predisposizione della comunicazione al pubblico.

La Società applica le disposizioni in materia di Trasparenza di cui alla vigente normativa mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet aziendale di dati e informazioni utili ai portatori di interesse.

Le informazioni di cui trattasi sono rese disponibili all'Organismo di Vigilanza per le periodiche verifiche in sede di audit.

Conferenze e Comunicati stampa

La responsabilità del processo è in capo al Direttore Generale che procede, con l'ausilio dell'Ufficio stampa, a redigere e firmare i comunicati stampa e ad organizzare le conferenze stampa.

La comunicazione è poi resa disponibile al Pubblico mediante uno dei mezzi di seguito elencati:

- inserti e articoli nei giornali;
- pubblicazione su monografie ad iniziative dei soci;
- affissioni;
- allegati alle fatture/bollette;
- materiale stampato;
- sito internet aziendale.

La gestione e archiviazione dei comunicati stampa è in capo all'Ufficio Stampa.

F) Predisposizione comunicazioni ai Soci e agli Amministratori

Il processo si compone dei seguenti aspetti:

- comunicazioni istituzionali;
- comunicazioni inerenti alla gestione di *acquevenete*.

Comunicazioni istituzionali

La Responsabilità del processo è in capo al Presidente che provvede, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria di Presidenza e Direzione a redigere e firmare le comunicazioni ai Soci e agli Amministratori di carattere istituzionale, quali ad esempio la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il controllo della correttezza delle informazioni contenute nella comunicazione è attestato mediante la controfirma da parte del Direttore Generale.

Le comunicazioni sono archiviate e rese disponibili per le verifiche dell'Organismo di Vigilanza in sede di audit periodici.

Gestione rapporti con Società di revisione

La Responsabilità del processo è in capo al Direttore Amministrativo che è referente di *acquevenete* nei confronti della Società di Revisione e presenza alle riunioni periodiche di controllo avvalendosi del Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

La scelta della Società di Revisione avviene mediante valutazione delle offerte da parte del Collegio Sindacale, il quale formula la relativa proposta motivata di incarico al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti valutazioni.

Il formale conferimento dell'incarico alla Società di Revisione, di durata determinata dalla normativa di riferimento, compete all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

Gli atti afferenti al procedimento sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali operazioni di verifica ed analisi.

G) Gestione rapporti con Collegio Sindacale

La Responsabilità del processo è in capo al Direttore Amministrativo, il quale si avvale del Responsabile Ufficio Contabilità durante le riunioni periodiche di controllo con il Collegio Sindacale effettuate presso la sede di *acquevenete*.

Il Collegio Sindacale redige il verbale della riunione di controllo sull'apposito libro sociale.

I destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con i Sindaci devono garantire, ognuno per le parti di propria competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

- prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività indicativamente con cadenza trimestrale di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale tutti i documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche e quelli relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale alla massima collaborazione e trasparenza, nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito;
- dare seguito alle richieste formali avanzate dal Collegio Sindacale, fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione con completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività;
- formalizzare le risultanze del processo in modo da assicurarne la conservazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale è tenuto a cura del Collegio Sindacale.

I documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno delle Assemblee, o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge, sono trasmessi al Collegio Sindacale con congruo anticipo.

I documenti sulla gestione della Società devono essere messi a disposizione a richiesta del Collegio Sindacale senza preclusioni di sorta, per le verifiche periodiche.

L'OdV e il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente quando ciò è ritenuto necessario dagli organi di controllo stessi e comunque almeno una volta l'anno.

Affidamento dell'incarico

La nomina del Collegio Sindacale compete all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Gli atti afferenti il procedimento sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali operazioni di verifica ed analisi.

H) Operazioni sul capitale sociale

La responsabilità del processo è in capo al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società.

Tutte le seguenti attività:

- operazioni sul capitale sociale di *acquevenete* e delle società da essa direttamente controllate;
- costituzione di società;
- acquisto e cessione di partecipazioni in società esterne;
- fusioni e scissioni aziendali;

devono essere effettuate nel rispetto del vigente Statuto Societario, all'interno del quale sono definite le competenze e le responsabilità in materia.

L'approvazione ufficiale di modifiche al capitale sociale compete all'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria mediante apposita delibera.

L'attuazione degli adempimenti necessari successivi all'approvazione è demandata al Direttore Generale.

Gli atti afferenti al procedimento sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali operazioni di verifica ed analisi.

Acquisto e cessione di partecipazioni in società esterne

Per quanto concerne le partecipazioni in società esterne, l'istruttoria interna svolta al fine di appurare la convenienza economica dell'operazione e la conformità alla normativa specifica del settore, viene svolta dall'Ufficio Amministrazione e Finanza, il quale riporta al Direttore Generale.

L'attuazione degli adempimenti necessari al completamento della partecipazione è demandata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità sopra indicate, al Direttore Generale.

Gli atti afferenti al procedimento sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali operazioni di verifica ed analisi.

Costituzione di società e fusioni e scissioni aziendali

L'approvazione ufficiale della costituzione di una nuova società o delle fusioni/scissioni aziendali all'Assemblea dei Soci viene effettuata mediante apposita delibera.

L'attuazione degli adempimenti necessari successivi all'approvazione è demandata al Direttore Generale.

Gli atti afferenti al procedimento sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali operazioni di verifica ed analisi.

11.6 Flussi informativi verso l'OdV

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Finanza trasmette entro 5 giorni all'OdV:

- le modifiche rilevanti all'assetto sociale;
- i rilievi effettuati dalle Autorità competenti in materia fiscale.

12. I REATI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLA NORME ANTINFORTUNISTICHE

12.1. Destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

Le previsioni di seguito esposte sono rivolte a far sì che i destinatari pongano in essere condotte rispettose delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

12.2. I reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 c.p. (art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001)

La presente parte speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell'art. 25 septies del Decreto Legislativo.

Si segnala che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di natura dolosa, i reati considerati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nel causare l'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia (colpa generica) oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica).

Di particolare rilievo, poiché espressamente richiamato dall'art. 25 septies del Decreto, l'art. 55, comma 2° D. Lgs. n. 81/08 e i profili di colpa specifica in esso contemplati.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal predetto Decreto sono:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- la formazione e informazione dei lavoratori;
- la vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui è possibile incorrere durante l'attività lavorativa, specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure adottate o da adottare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità.

I singoli reati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

12.3. Processi sensibili di acquevenete nell'ambito dei reati di omicidio colposo e infortunio grave e gravissimo

I processi sensibili di *acquevenete* sono tutti gli ambienti lavorativi nei quali può accadere un infortunio sul lavoro; nello specifico, le aree maggiormente a rischio sono le seguenti:

- *conduzione di attività di manutenzione e ristrutturazione di reti del servizio idrico integrato;*
- *gestione impianti di depurazione;*
- *gestione impianti di potabilizzazione;*
- *attività di controllo.*

Nel dettaglio il Documento di Valutazione Rischi aziendale riporta tutte le specifiche aree di rischio e la classificazione dello stesso.

Inoltre, più in generale, devono considerarsi aree sensibili:

- 1) la pianificazione delle attività, al fine di mantenere aggiornato e sempre efficace il Modello, nel rispetto dei requisiti di legge di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 2) la quantificazione del budget per la sicurezza e salute dei lavoratori, sia attraverso la gestione dei conti per il servizio sicurezza e salute e spese vestiario e antinfortunistiche, sia attraverso la previsione, in sede contrattuale, dell'ammontare degli oneri per la sicurezza di volta in volta stanziati;
- 3) il rispetto dei requisiti di legge previsti in materia di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- 4) la scelta, acquisto e fornitura dei DPI ai lavoratori;
- 5) la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- 6) la sorveglianza sanitaria;
- 7) la gestione delle emergenze;
- 8) la valutazione dei rischi;
- 9) la gestione delle attività relative ai contratti d'appalto, d'opera e somministrazione;
- 10) le verifiche periodiche e manutenzione di attrezzature di lavoro, impianti e degli ambienti di lavoro in genere;
- 11) la gestione degli infortuni, incidenti o incidenti evitati.

12.3.1. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di ogni operazione attinente alla gestione operativa, **tutto il personale** della Società deve conoscere:

- a) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa di *acquevenete*;
- b) il Codice Etico;
- c) l'esito del processo di valutazione dei rischi al fine di adottare le misure di prevenzione e protezione messe in atto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- d) l'organigramma aziendale che definisce i dirigenti e i preposti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole e alle procedure adottate dalla Società, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettate le normative primarie, quali il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la L. n. 123/2007 e, in generale, tutta la normativa italiana applicabile.

Fondamentale, pertanto, è il costante aggiornamento in tema di modifiche normative, così da permettere sempre di mantenere la realtà aziendale adeguata ad esse.

Infatti, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano esigenze fondamentali per *acquevenete*, attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza deve portare all'identificazione di quelli che possono essere evitati e di quelli che non possono, invece, essere evitati;

- eliminare i rischi che possono essere evitati;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno, tenendo altresì conto dell'evoluzione della tecnica;
- adeguare il lavoro all'uomo e non pretendere che sia l'uomo ad adeguarsi al lavoro;
- programmare la prevenzione ed effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori, impartendo loro chiare istruzioni;
- usare segnali di avvertimento e di sicurezza.

Inoltre:

- ogni livello dell'organizzazione aziendale deve essere responsabilizzato rispetto alla gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni destinatari;
- il sistema di salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante della gestione aziendale e, come tale, deve essere reso conoscibile a tutti i destinatari;
- il sistema di salute e sicurezza sul lavoro non è statico, in quanto è imprescindibile l'impegno al suo miglioramento continuo e, in generale, alla prevenzione;
- gli investimenti in ambito di sicurezza sul lavoro necessari devono essere decisi non solo avendo riguardo agli aspetti economico finanziari dell'operazione, bensì tenendo in considerazione prioritaria gli aspetti attinenti alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori;
- il rapporto con le Autorità (es. INAIL, ASL, ULSS, ecc.) competenti deve essere basato sulla reciproca collaborazione volta al continuo miglioramento delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- devono essere previsti adeguati presidi volti al costante monitoraggio della situazione infortunistica al fine di garantirne il controllo, individuare le criticità presenti in Azienda e le opportune azioni correttive;
- la Società deve periodicamente riesaminare la situazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio, al fine di garantirne la costante adeguatezza.

12.3.2. Ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il DVR ex artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Organigramma Generale e l'Organigramma Sicurezza adottati dalla Società, individuano i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.

I principi generali al riguardo applicati sono:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
- c) chiara e formale determinazione dei singoli ruoli, con indicazione dei compiti, poteri e delle responsabilità discendenti dallo stesso;
- d) delimitazione delle aree di responsabilità, attraverso un idoneo sistema di deleghe di funzioni, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- appropriata individuazione dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- formalizzazione scritta e pubblicità del conferimento ed accettazione della delega;
- attribuzione al delegato della autonomia di spesa necessaria alle funzioni delegate;
- permanenza in capo al datore di lavoro di un obbligo generale di vigilanza, limitatamente al corretto espletamento delle funzioni trasferitegli.

Il responsabile del presente protocollo è il Datore di lavoro, così come individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro

Al vertice dell'Organigramma aziendale si trova il Datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, è il principale garante della sicurezza all'interno dell'impresa.

Più specificamente, è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”*.

In *acquevenete*, il ruolo di Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è attribuito, con facoltà di delega, al Direttore Generale, fermo il permanere dell'onere dell'obbligo di vigilanza in capo al Consiglio di Amministrazione.

Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti principali obblighi:

- In via esclusiva, in quanto obblighi non delegabili:
 - designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ex art. 17 D.Lgs. n. 81/2008,
 - elaborare e aggiornare, insieme al RSPP, in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il “Documento di Valutazione dei Rischi”, individuando idonee misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- nonché, anche in via delegata:
 - nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli addetti alle emergenze, verificando il corretto adempimento dei compiti a loro carico;
 - predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute, ex art. 18 D.Lgs. 81/2008;
 - consultare il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50, c. 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 81/2008;
 - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, le responsabilità del Datore di lavoro includono:

- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati all'interno di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica e di sicurezza;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, in occasione dell'affidamento dei compiti;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato per la salute o sicurezza circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da prendere, in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di formazione proposti dal Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il Documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché all'INAIL e all'OdV:
 - a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che hanno comportato un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento;
 - a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che hanno comportato un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione di incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente e adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro, inoltre, fornisce al Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro e la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- le segnalazioni in materia provenienti dall'OdV.

Datore di lavoro committente per i lavori affidati con contratto d'appalto o d'opera, ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

Si intende il datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

A tale soggetto sono attribuiti i seguenti obblighi ai sensi dell'art. 26, c. 7, D.Lgs. 81/2008:

- in via generale, valutare preventivamente la capacità, le risorse e i modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori;
- in particolare, verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del lavoratore autonomo;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- garantire la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente;
- garantire il coordinamento della prevenzione e promuovere la cooperazione;
- redigere un unico documento di valutazione dei rischi – DUVRI – che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008. Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Dirigenti

Si intende il personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Al dirigente sono attribuiti dall'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, i seguenti obblighi:

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione e il Medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio valutato come grave;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- adottare le misure necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato per la salute o per la sicurezza circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Coincide con la persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, a dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce, al fine di un'efficace pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, un supporto tecnico "specialistico" al Datore di Lavoro nell'attività di:

- verifica della conformità di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori, rispetto alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società;
- informazione, formazione e addestramento (nei casi previsti dalla legge) dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- corretta e puntuale applicazione e valutazione dell'efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate;
- controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti, redatto con il Datore di Lavoro committente per i lavori affidati in appalto;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

Medico competente

Si intende il medico, designato dal Datore di Lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991.

Al medico competente sono attribuiti i seguenti obblighi:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- informare ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornire indicazioni sul significato dei predetti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in Azienda;
- è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, gli addetti al servizio di prevenzione e alla lotta antincendio;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione e avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il RLS su sua richiesta, per lo svolgimento della propria funzione, riceve copia del DVR.

I RLS del Datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, ricevono copia del DVR da interferenze.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP e ASPP.

Preposto

Per preposto si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri attribuitigli, attua le direttive del Datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto è responsabile, nell'ambito delle sue funzioni organizzative, del rispetto delle normative di sicurezza da parte dei lavoratori, ai quali fornisce le istruzioni e informazioni opportune.

Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti obblighi, ex art. 19 D.Lgs. 81/2008:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo del rischio nelle situazioni di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da prendere, in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/2008.

Addetto primo soccorso

Si intende la persona a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

In seno alla Società, il Datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un numero di addetti al primo soccorso adeguato alla struttura e all'attività svolta, i cui nominativi risultano dall'organigramma predisposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'addetto di primo soccorso, in particolare, si richiede di garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure aziendali concernenti il primo soccorso.

Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze

Si intende la persona a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

In seno alla Società, il Datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un numero di addetti prevenzione incendi e gestione emergenze adeguato alla struttura e all'attività svolta, i cui nominativi risultano dall'organigramma predisposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'addetto prevenzione incendi e gestione emergenze, in particolare, si richiede di garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro.

Lavoratori

Si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

In particolare, i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato, secondo il tipo di attività svolta, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS e, se il caso lo richiede, all'OdV;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

I lavoratori di aziende che svolgono per l'Ente attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento in modo da essere immediatamente riconoscibili.

Terzi destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa di *acquevenete*, svolgono un'attività potenzialmente incisiva sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

A titolo esemplificativo, devono considerarsi "terzi destinatari":

- i consulenti;
- i visitatori;
- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (es. servizi di mensa e di pulizia e manutenzioni a cura di ditte specializzate);
- i fabbricanti e i fornitori;
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti;
- gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

12.3.3. Procedure specifiche

Le attività sono poste in essere dalle rispettive aree aziendali con definizione dei compiti nel rispetto del sistema delle job e delle deleghe approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale pone in essere le seguenti attività in modo sistematico:

- a) verifica e monitoraggio del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai fini di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza da parte del personale dipendente sono predisposte apposite schede di verifica, le quali sono periodicamente compilate dai destinatari della norma, con particolare riferimento a:

- Preposti;
- Preposti di funzione;
- Responsabili di Area;
- Dirigenti per la sicurezza.

I Responsabili di Funzione e i Dirigenti per la sicurezza, dopo aver analizzato le predette schede, compilano periodicamente dei report (quadrimestrali per i primi e semestrali per i secondi) che sono portati all'attenzione del Datore di lavoro e messi a disposizione dell'OdV.

Più in dettaglio, *acquevenete* applica il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro UNI ISO 45001:2018.

Tutti i protocolli già adottati dalla Società in tema di salute e sicurezza sul lavoro devono intendersi integralmente richiamati anche ai fini del presente Modello Organizzativo.

Pertanto, in questa sede ci si limiterà a riportare analiticamente i riferimenti ai protocolli di maggior rilievo:

- attività di valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali e da interferenza: PI 10 – Valutazione dei rischi da processo e azioni di mitigazione;
- gestione del rischio: PI 8 – Controllo operativo (e ulteriori procedure ivi richiamate);
- gestione dei DPI: PI 8.14 – Gestione DPI;
- informazione e formazione dei lavoratori: PI 2 – Formazione, consapevolezza e competenza.

La vigilanza in ordine al rispetto e all'adeguatezza dei protocolli di comportamento vigenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, viene svolta mediante attività di controllo:

- occasionale;
- a evento;
- programmata secondo la pianificazione degli audit.

Dell'attività di vigilanza è data evidenza mediante appositi rapporti di audit, conservati in un apposito archivio ordinato, in modo da garantirne la pronta reperibilità.

La vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estende anche ai lavori in corso d'opera che coinvolgono ditte terze. Anche in tal caso sono previsti appositi moduli di sistema che permettono di dare evidenza dell'attività svolta.

13. I REATI DI MARKET ABUSE

13.1. Destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

13.2. I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Reato proprio ed a dolo generico che punisce chi, in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai sensi dell'art. 181 del TUF per "informazione privilegiata" s'intende "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Un'informazione si ritiene di "carattere preciso" se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Delitto comune ed a dolo generico che punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato di manipolazione del mercato (cosiddetto aggio finanziario) ha quale obiettivo quello di tutelare l'integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal *market abuse*, ovvero quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

A norma dell'art. 187-quinquies TUF, l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

La violazione di queste ultime disposizioni è sanzionata autonomamente dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, mediante la previsione di due distinti illeciti amministrativi che riprendono quasi in toto le fattispecie penali di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

In particolare, l'illecito di cui all'art. 187-bis è compiuto anche dai cd. insiders secondari (i soggetti cioè che abbiano acquistato, venduto o compiuto altrimenti operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate ottenute da un "intra-neo") nonché da chi per colpa abbia ignorato il carattere privilegiato delle informazioni a sua disposizione, ipotesi non considerate dal corrispondente reato.

Le condotte riportate come rilevanti dall'art. 187-ter, invece, presentano in alcune caratteristiche più marcate rispetto a quelle elencate all'art. 185. Ad esempio, la sufficienza di diffusione di voci (e non di notizie) per integrare l'illecito rende possibile un'applicazione più ampia della norma amministrativa rispetto a quella penale.

13.3. Responsabile

La responsabilità della corretta attuazione del presente protocollo compete alla Direzione Generale.

13.4. Campo di applicazione

Le attività individuate come potenzialmente sensibili, in riferimento ai reati previsti dall'art. 25 *sexies*, sono:

- gestione delle comunicazioni al mercato/comunità finanziaria e della riservatezza delle informazioni privilegiate;
- operazioni su strumenti finanziari.

Le attività sensibili sopra individuate possono essere ulteriormente dettagliate.

In particolare, ci si riferisce alle attività di gestione dell'amministrazione contabile e relativa registrazione e documentazione, così assumendo rilevanza ogni fase della gestione di informazioni privilegiate, non diffuse al pubblico, delle quali ogni membro della Società può venire a conoscenza in relazione al proprio incarico o alla propria funzione.

Ci si riferisce inoltre alle informazioni inerenti alla struttura societaria ed all'azionariato, con specifico riguardo alla:

- progettazione, esecuzione, sviluppo di processi modificativi, quali fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni societarie, anche attraverso partecipazioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda;
- programmi di investimento;
- obiettivi strategici;
- previsioni di bilanci;
- modificazioni rilevanti nei quadri manageriali;
- aumenti di capitale;
- sofferenze finanziarie e simili.

Infine, altresì sensibili sono considerate le operazioni societarie aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico.

13.5. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati di abusi di mercato, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

La Società dovrà infine:

- definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di quanti siano interessati dalle attività di gestione, individuando con chiarezza la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti degli Enti di Vigilanza; determinare in modo chiaro e preciso i dati e le informazioni che ciascuna funzione coinvolta nel processo è tenuta a fornire;

- garantire un'adeguata informazione e formazione a tutti i destinatari coinvolti nella gestione delle attività interessate dal presente protocollo;
- garantire la conservazione – in un archivio ordinato – della documentazione relativa al flusso di informazioni privilegiate, alle quali sarà possibile accedere solo a seguito di idonea autorizzazione rilasciata con un provvedimento formale e motivato, a sua volta documentato e archiviato.

13.6. Procedure specifiche

Il presente protocollo prevede le modalità operative a cui attenersi al fine di prevenire la commissione di reati in materia di *market abuse*.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- verifica della corrispondenza ed effettività delle deleghe e delle procure del Vertice Aziendale nei rapporti con l'esterno;
- programma di informazione;
- individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari;
- procedure autorizzative di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato e procedure per la comunicazione delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;
- obbligo: (a) degli Organi Sociali e dei Dipendenti, di informare puntualmente l'OdV, sui fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di *market abuse*; (b) dell'OdV di informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa le possibili situazioni di illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di competenza;
- obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di informare periodicamente il vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'Azienda in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi nonché le modalità e tempistiche di tale informazione;
- divieto di adozione di comportamenti a rischio dei reati o degli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e, in particolare, di (i) concludere operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione a operazioni simulate o artificiose in violazione delle prescrizioni disposte dalle autorità di vigilanza; (ii) diffondere informazioni false, simulate o, comunque, non corrette;
- adozione di principi, regolamenti e procedure, anche coordinando gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), sull'utilizzo e la diffusione delle informazioni privilegiate.

Ogni destinatario del presente Modello che si trovasse ad entrare in possesso di informazioni privilegiate e riservate è tenuto ad astenersi:

- dal compiere operazioni di qualsiasi tipo su strumenti finanziari, se effettuate proprio mediante l'utilizzo di tali notizie;
- dal comunicare a terzi notizie che debbano rimanere riservate;

- dal creare astrattamente false notizie che diffuse tra il pubblico potrebbero provocare l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari della Società, ovvero, al medesimo fine, porre in essere operazioni simulate o artificiose;
- dal porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti rientranti in una delle ipotesi di reato previste dall'art. 25 sexies.

I destinatari del Modello avranno l'obbligo di:

- fornire a terzi esclusivamente notizie divulgabili e contenenti informazioni corrette in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- fornire tempestivamente ogni comunicazione diretta alle Autorità di Vigilanza prevista dalla legge e dai regolamenti, nell'ottica di una piena collaborazione con le stesse;
- non occultare in alcun modo documenti o porre in essere altre attività fraudolente volte a impedire e/o ostacolare le attività del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- agevolare l'esercizio delle attività delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- in occasione di ispezioni comunicare al Consiglio di Amministrazione l'eventuale presenza di interessi propri o di terzi nelle operazioni della Società, specificandone la natura e, se si tratta di un Amministratore, questi deve astenersi dal porre in essere l'operazione, investendo della questione l'intero Consiglio di Amministrazione.

Le norme comportamentali e organizzative descritte nella presente sezione della Parte Speciale del Modello, dovranno essere rispettate altresì anche da ogni soggetto, terzo rispetto alla Società, che venga coinvolto nello svolgimento delle predette attività sensibili.

13.7. I Sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di abusi di mercato

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di abusi di mercato, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di abusi di mercato.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di abusi di mercato.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.

- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di abusi di mercato.

14. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

14.1. Destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

14.2. *I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Trattasi di reato comune, di danno, di evento, a forma vincolata per tipi.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico è costituito dall'interesse della vittima a non rendere consolidato il pregiudizio economico subito e dall'interesse dell'amministrazione della giustizia all'accertamento dei reati.

Consumazione: momento e luogo in cui si realizza una delle condotte vietate; nel momento in cui si compie l'intromissione dell'agente nel caso di mediazione.

Circostanza aggravante: fatto riguardante denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7bis.

Circostanza attenuante: fatto di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Trattasi di reato comune, di danno, di evento, a forma libera.

Elemento soggettivo: dolo generico.

L'oggetto giuridico è costituito dalla tutela del patrimonio, dell'ordine economico e dell'amministrazione della giustizia.

Circostanze aggravanti speciali: il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; il fatto è commesso da persona sottoposta a provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Circostanza attenuante speciale: i beni, il denaro o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Trattasi di reato comune, di danno, di evento, a forma libera.

Elemento soggettivo è il dolo generico.

L'oggetto giuridico è rappresentato dalla tutela dell'ordine economico e finanziario.

Consumazione: nel momento in cui si realizza la cd. ripulitura.

Circostanza aggravante speciale: il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Circostanza attenuante speciale: i beni o le utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (salvo che il denaro, i beni o le utilità anzidette vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, nel qual caso il fatto non è punibile).

Trattasi di reato comune, di danno, di evento, a forma libera.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: tutela dell'ordine economico e finanziario.

Circostanza aggravante: fatti commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra professionale.

Circostanze attenuanti: se il reato presupposto è un delitto non colposo finito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; se il reo si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti dal delitto.

14.3. Campo di applicazione

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, che *acquevenete* ha rilevato al suo interno sono:

- partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati;
- attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi;
- gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi;

- gestione delle operazioni per cassa;
- gestione dei rimborsi spese al personale;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali, nonché stipulazione dei relativi contratti;
- redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Siffatte attività sono da considerarsi sensibili sia se nel loro svolgimento viene coinvolto esclusivamente personale interno alla Società, che terzi che agiscano su incarico o per conto della stessa.

Oltre a tali attività, inoltre, possono essere ritenute sensibili anche le aree strumentali ad esse, ove sebbene non si pongano in essere attività direttamente integranti uno dei reati rilevanti ai fini del presente protocollo, si possono comunque creare i presupposti per la loro commissione.

14.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

La Società deve:

eseguire controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, con particolare riguardo alla sede legale della controparte, degli istituti di credito utilizzati e degli eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie;

- prevedere specifici meccanismi di controllo (formale e sostanziale) e tracciabilità delle risorse e dei flussi finanziari della Società, a garanzia della trasparenza e correttezza dei documenti contabili, anche adottando strumenti informatici che garantiscano la corretta e reale imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o Enti interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
- conservare la documentazione, fisica e informatica, a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza;
- garantire che l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito al solo soggetto competente in base alle norme interne, al suo delegato ovvero al Collegio Sindacale;
- definire una chiara procedura di qualifica dei *Partner* e Fornitori di beni o servizi, assicurando che la scelta avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità, previa obbligatoria verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei *Partner* e dei Prestatori di Lavoro sulla base di alcuni indici di anomalia ex art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (es. rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- segnalare all'OdV le operazioni sospette e, laddove emergano profili di anomalia nei rapporti finanziari in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento, mantenere i rapporti con i fornitori o con il cliente solo previo parere favorevole dell'OdV;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- individuare la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- individuare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti ruoli e responsabilità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, garantendo che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e le operazioni decise, e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- prevedere specificamente regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione e esecuzione di accordi/*joint-ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, con particolare riferimento ai criteri di trasparenza e tracciabilità;

- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint ventures* (es. rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*); verificare il livello di adeguamento delle società controllate alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- formare il personale esposto al rischio dei reati indicati;
- dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, tese a prevenire operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

14.5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili.

A) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati:

Protocollo in materia di partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati.

B) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi:

Protocollo in materia di accordi transattivi.

C) Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:

Protocollo in materia di liberalità e donazioni.

D) Operazioni per cassa e utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento nella vendita di beni e/o servizi:

Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari.

E) Rimborsi spese al personale:

Protocollo in materia di rimborsi spese al personale;

F) Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali:

○ *Protocollo in materia di gestione degli acquisti;*

○ *Protocollo contrattuale generale.*

G) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio:

Si richiama in questa sede quanto previsto con riferimento ai reati societari.

H) Rapporti con banche e intermediari finanziari:

Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari.

14.6.I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicithe previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.

- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

15.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

15.2. *Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.L.gs. n. 231/2001)*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reato comune che punisce chi, "con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'Autorità Giudiziaria che diviene elemento necessario per il configurarsi della fattispecie in esame.

15.3. *Campo di applicazione*

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione dei procedimenti penali;

2) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria o con organi da essa delegati.

15.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

L'organizzazione societaria si conforma, inoltre, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- devono essere specificamente individuate le modalità e le responsabilità per il riscontro alle richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche devono essere immediatamente contattate, a seconda dell'autorità procedente, la funzione legale e/o la *compliance* e/o il dipartimento fiscale e/o il dipartimento risorse umane;
- ogniqualvolta un Dipendente o un Partner o Prestatore di Lavoro della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, è tenuto ad informarne la funzione legale e/o la *compliance* e/o il dipartimento risorse umane nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio;

nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e ad astenersi dall'influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libertà di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti, ed è fatto

comunque espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci;

- ancora nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti a un procedimento penale, anche connesso o collegato all'attività lavorativa prestata in *acquevenete*, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti;
- ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci, è tenuto ad avvisare immediatamente la funzione legale e/o la *compliance* e/o il dipartimento risorse umane;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso o collegato alle loro funzioni all'interno dell'Azienda.

Infine, quale regola sempre valida, la Società dispone che nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, in occasione di contenziosi giudiziari o di attività dalla stessa delegate che prevedano il rilascio di dichiarazioni da parte dei dipendenti o degli Amministratori, siano garantite e tutelate l'autonomia e la spontaneità delle dichiarazioni, nonché la segretezza delle stesse e la riservatezza del soggetto coinvolto, sia esso mero dichiarante o persona sottoposta alle indagini.

15.5. Procedure specifiche

Gestione dei procedimenti penali e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria o con organi da essa delegati:

- Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati;
- Protocollo in materia di accordi transattivi.

15.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, le Procedure Aziendali che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

16. I REATI INFORMATICI E LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

16.1. Destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Più specificamente, l'ambito di applicazione dei principi e protocolli che seguiranno riguarda:

- a livello soggettivo, tutti i destinatari coinvolti nelle attività che prevedono l'utilizzo delle infrastrutture, dei sistemi e degli applicativi informatici, nonché gli eventuali collaboratori esterni che contribuiscono alla gestione dell'ambito informatico;
- a livello oggettivo, tutte le infrastrutture fisiche (edifici e locali), le infrastrutture tecnologiche, quali le apparecchiature *hardware* e di rete (*server, router, firewall, personal computer, terminali, ecc.*), nonché i *software* ed i supporti fisici utilizzati per la gestione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni mediante il sistema informativo aziendale.

16.2. I reati informatici e di violazione del diritto d'autore (artt. 24, 24bis e 25 novies D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati di criminalità informatica introdotti dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha previsto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso l'illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Al contempo, tale legge ha introdotto nel Decreto Legislativo l'art. 24 bis, che, parallelamente, estende la responsabilità amministrativa delle società.

In via preliminare, si intende per documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti", secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005.

Per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per l'elaborazione, compie un'elaborazione automatica di dati".

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Essi trovano come presupposto l'impiego anomalo di strumenti e di tecnologie informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.

Nel loro novero sono ricompresi, in quanto posti in essere mediante sistemi informatici, la frode informatica e i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (*software* e licenze d'uso).

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali relative al sistema informatico;
- 2) Utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo aziendale;
- 3) Protezione dei dati.

Per quanto concerne l'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001, rilevano i seguenti reati:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Nozione: chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

Trattasi di reato comune e di pericolo.

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma è il "domicilio informatico".

Dirimente ai fini della configurabilità del reato è la presenza o meno delle cd. misure di sicurezza nel sistema informatico/telematico, poiché ciò costituisce l'estrinsecazione della *voluntas excludendi* manifestata dal titolare del relativo *ius*.

Il delitto è aggravato se: 1) commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole ha agito con violenza sulle cose o sulle persone o palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Ulteriore aggravante speciale è quella di cui al comma 3 che si applica qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 riguardino sistemi informativi o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater)

Reato comune che punisce tanto la condotta di chi con frode intercetta comunicazioni informatiche, o le impedisce o le interrompe, quanto quella di chi rivela con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto delle comunicazioni acquisite.

Il reato è aggravato se commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico pubblico; 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: il domicilio informatico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale norma è volta a sanzionare la semplice predisposizione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Trattasi di reato comune e di pericolo.

Oggetto giuridico è il domicilio informatico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Quanto al danneggiamento informatico, attraverso la riscrittura dell'art. 635-bis, coordinata all'introduzione degli artt. 635-terquiquies, ex L. n. 48 del 2008, si è inteso, tra l'altro, sanzionare le condotte lesive di informazioni, dati e programmi informatici in modo distinto da quelle aventi ad oggetto i sistemi informatici o telematici, predisponendo una tutela rafforzata (effettuata attraverso sanzioni più aspre e l'anticipazione della soglia di punibilità al compimento di fatti "diretti" a ledere) per il caso in cui le medesime condotte aggressive abbiano ad oggetto informazioni, dati e sistemi di particolare rilievo (es. quelli di pubblica utilità).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Oltre ad essere realizzabile mediante le condotte indicate nell'art. 635-bis, è prevista anche la punibilità di chi introduce o trasmette dati, informazioni o programmi. Tale previsione si è resa necessaria per punire specificamente i danneggiamenti realizzabili anche a distanza mediante *malware* introdotti o fatti circolare in rete.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La semplice "condotta" diretta alla commissione del reato, con eccezione di quanto previsto dall'art. 635-bis, è di per sé già punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga lo scopo prefissato, venendo quest'ultimo ad influire solo sulla quantificazione della pena.

Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sanzionare le azioni prodromiche al danneggiamento vero e proprio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato, comune ed a dolo specifico (di profitto o di danno), punisce la condotta di chi abusivamente detiene o diffonde mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, indipendentemente dall'effettivo accesso purché però protetto da misure di sicurezza.

Trattasi di reato di pericolo che presenta quale oggetto giuridico il domicilio informatico, quale esplicitazione della libertà personale ex art. 13 Cost.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in esame, collocato all'interno del capo III del c.p. intitolato "Della Falsità in atti", nasce per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza penale dei documenti cartacei.

Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, lett. p) del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il cd Codice dell'Amministrazione Digitale) - "La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Con tale previsione, dunque, si statuisce che qualora le falsità di cui al capo III, titolo VII, libro II, del c.p. riguardino un documento informatico avente efficacia probatoria, vi si applichino le disposizioni del capo stesso relative agli atti pubblici ed alle scritture private.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (640bis).

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, co. 11, D.Lgs. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019)

Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, il D.Lgs. n. 105/2019, convertito dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019, ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Al comma 11, l'art. 1 del predetto Decreto così stabilisce:

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Rileva altresì l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 nella parte in cui prevede il reato di:

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Si ritiene opportuno, inoltre, trattare in questa sede anche dei reati in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001:

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, è punito con la multa da 51 euro a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni o aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (Omissis) (Lettera abrogata dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406);
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati. Il reato di cui al primo comma, comune ed a dolo specifico, punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque “abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. La condotta specifica di duplicazione di programmi consiste: 1) nella realizzazione di una copia identica del programma; 2) nella duplicazione di una sola parte del programma, purché autonoma e funzionale; 3) nell’utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; 4) nel “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

Ancora, si integrano i presupposti del primo comma qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall’abusiva duplicazione degli stessi. Il reato di cui al secondo comma, invece, sempre comune ed a dolo specifico, punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493 “chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Il reato di cui al comma II, sussiste non in

caso di gestione normale di una banca dati, ma solo qualora si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i

beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente Legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da

emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

16.3. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati in materia di reati informatici e violazione del diritto d'autore, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

Con il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65, l'Italia ha recepito la **Direttiva europea 2016/1148, cosiddetta Direttiva NIS** (acronimo di Network and Information Security).

La Direttiva europea NIS affronta, a livello europeo, il tema della cyber security e definisce le misure necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e tra l'altro, la notifica degli incidenti di sicurezza informatica subiti.

Il **Decreto 65/2018** individua invece i soggetti competenti a dare una prima attuazione alla cyber difesa europea e si applica anzitutto agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD).

acquevenete è stata identificata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio tra gli operatori di servizi essenziali (OSE) operanti sul territorio italiano nel settore della fornitura e distribuzione di acqua potabile e dunque rientra tra i soggetti che:

- devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi;
- devono prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- sono tenuti a notificare, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti che hanno un *impatto rilevante*, sulla continuità e sulla fornitura del servizio, informandone anche l'Autorità nazionale competente NIS.

Più particolarmente, *acquevenete* promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina, alle procedure esposte nel presente documento, alle previsioni di legge esistenti in materia e alle norme comportamentali richiamate dal Codice Etico.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto, è vietato modificarne la configurazione.

Il software installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, ad esclusione del personale dell'Ufficio centralizzato interno per l'implementazione, l'assistenza e la manutenzione dei Sistemi Informatici, e/o dei consulenti dallo stesso personale delegati.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi. *acquevenete* effettua il backup della banca dati centralizzata secondo procedure standardizzate.

Pertanto, è fatto obbligo agli organi sociali della Società, dipendenti e consulenti della stessa di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico ed il presente Modello organizzativo, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o in qualsiasi modo contribuire a dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino i reati informatici individuati dal Decreto;
- b) rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società, con particolare riferimento al contenuto del Regolamento informatico;
- c) gestire le risorse informatiche professionalmente, correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, evitando comportamenti che, benché non già integranti "Reati informatici", creino i presupposti per la loro consumazione;
- d) evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato informatico.

Per quanto più propriamente concerne la tutela del diritto di autore, l'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale;

- controllo dei mezzi di comunicazione aziendale;
- controllo dei sistemi informatici (filtri, firewall, controllo dei livelli di traffico, controllo del file sharing);
- divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- introduzione di clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti;
- regolamentazione dell'acquisto/utilizzo/diffusione di banche dati o programmi di e-learning e materiale didattico-scientifico;
- utilizzo di appositi strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore di terzi su programmi per elaboratori o banche dati in uso presso la Società;
- autorizzazione espressa del responsabile dell'ufficio agli utenti che accedono a specifiche funzionalità dei sistemi informatici della Società;
- divieto di utilizzo di hardware e/o software diversi da quelli aziendali forniti direttamente dalla Società;
- tracciabilità - nei casi in cui sia consentito l'utilizzo di laptop o software non forniti dalla Società – dell'attività in rete e non effettuata attraverso detti supporti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa privacy.

La Società rispetta la normativa sulla privacy ed è in regola rispetto alle prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi.

È vietato:

- installare, utilizzare o eseguire sui terminali aziendali (computer, stampanti, *smartphone*, *tablet*, ecc.) in dotazione, dispositivi *hardware* e programmi *software* non espressamente autorizzati dal Responsabile IT;
- accedere al sistema informativo aziendale con personal computers, periferiche nonché altre apparecchiature personali, se non previa autorizzazione del Responsabile IT;
- modificare le configurazioni della propria postazione di lavoro, sia con riferimento ai dispositivi *hardware* che ai programmi *software*, impostate sui *server* e sui terminali in dotazione, compresa la password del *bios*, se non in presenza della preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
- utilizzare strumenti *hardware* e programmi *software* atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni, *database* e/o documenti informatici, anche di altri utenti;
- utilizzare strumenti *hardware* e programmi *software* atti a monitorare e controllare le attività degli utenti, in assenza dell'autorizzazione esplicita del Responsabile IT;
- acquisire, possedere e/o impiegare strumenti *software* e/o *hardware* che possano essere utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi informatici/telematici (es.: sistemi

per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.). Strumentazione con tali caratteristiche può essere utilizzata esclusivamente in casi debitamente autorizzati per monitorare la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*antivirus, firewall, proxy server, ecc.*);
- rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti *hardware* ovvero disinstallare *software* in assenza di autorizzazione;
- installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (es. *virus, cavalli di troia, worms*, programmi di *file sharing – p2p*, ecc.), così da influenzare negativamente la regolare operatività della rete e restringerne l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni, la rete e le apparecchiature del sistema informativo aziendale o di terze parti per scopi personali o comunque diversi da quelli strettamente attinenti alla propria mansione professionale;
- ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici, sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.), senza autorizzazione o comunque non rispettando le procedure ufficiali e approvate a tal fine dalla Società;
- introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica o mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e le necessarie licenze;
- trasferire o trasmettere all'esterno/interno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società e/o di terze parti (Clienti/Fornitori) se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e previa autorizzazione del superiore gerarchico;
- navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa, pedopornografica o discriminatoria;
- inviare o memorizzare messaggi di posta elettronica di natura oltraggiosa, pedopornografica e/o discriminatoria;
- cedere o prestare ad altri in maniera non controllata le apparecchiature informatiche affidate a ciascuno;
- abbandonare e lasciare incustodite e/o accessibili (es. senza l'utilizzo di blocchi automatici a tempo) ad altri le apparecchiature d'ufficio e informatiche affidate a ciascuno;
- utilizzare i codici identificativi di altri utenti aziendali (ad esempio per l'accesso alla posta elettronica o ad aree protette in nome e per conto degli stessi), salvo espressa autorizzazione del Responsabile interno;
- accedere a sistemi informatici altrui abusivamente e/o tramite la disponibilità di altri dipendenti o terzi, nonché accedere propriamente agli stessi ma per fini non consentiti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sia aziendale che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.), comprensivo di archivi, dati e/o programmi;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità in modo da assicurarsi l'anonimato e inviare e-mail

con false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus e/o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

- effettuare qualsiasi attività di spamming e/o ogni azione di risposta alla stessa;
- utilizzare la casella di posta elettronica per scopi personali e/o non istituzionali;
- inviare attraverso il sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a personale non autorizzato, sia interno che esterno alla Società, i controlli implementati sui sistemi informatici nonché le relative modalità di utilizzo;
- adottare qualsiasi comportamento e utilizzare le risorse informatiche della Società in modo che possa comportare possibili rischi, per la Società stessa, dal punto di vista sia patrimoniale che giuridico.

E' tassativamente prescritto di:

- controllare e trattare con cautela tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software della Società e/o di terze parti;
- non divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alle reti sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.);
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo, alla funzione sistemi informativi, eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- segnalare alla funzione sistemi informativi e denunciare alle competenti Autorità il furto, il danneggiamento o lo smarrimento delle apparecchiature informatiche affidate a ciascuno dalla Società.

Gli Amministratori di rete, inoltre, possono:

- monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati, e comunque nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori;
- creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque *password*, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L'Amministratore di Rete comunicherà l'avvenuta modifica all'utente come da procedura aziendale;
- rimuovere programmi *software*, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e comunque nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori;
- rimuovere componenti *hardware*, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati, e comunque nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

16.4. Procedure specifiche

acquevenete ha adottato il protocollo PI 25 – “Gestione della sicurezza informatica”, nonché un apposito

Regolamento Informatico, che devono intendersi integralmente richiamati in questa sede.

Il soggetto Responsabile interno è individuato nel Responsabile IT.

Organizzazione del Sistema Informativo

Le risorse *hardware*, *software* e di rete sono identificate e mantenute sotto controllo anche per mezzo di appositi sistemi informatici e registri, in particolare, attraverso un software che analizza l'intera rete aziendale ed effettua l'inventario hardware e software quotidianamente; tutte le macchine in uso sono inventariate in un file xls.

I contratti con i fornitori di apparecchiature *hardware*, di *software* e di servizi per l'utilizzo, la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo aziendale devono prevedere espressamente, ove applicabile:

- l'adesione ai principi del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e al Codice Etico, in conformità a quanto previsto dal Protocollo contrattuale generale;
- le condizioni di impiego delle apparecchiature e dei *software*;
- i requisiti da rispettare per la sicurezza dei dati e delle informazioni in accordo a quanto prescritto dal codice della *privacy* e al General Data Protection Regulation (GDPR);
- il rispetto delle licenze e dei diritti d'autore dei *software*;
- le condizioni di recesso in caso di violazioni.

La scelta del fornitore deve avvenire nel rispetto dei principi previsti nel Protocollo in tema di gestione degli acquisti.

Controlli periodici

Il personale dell'ente deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informatici aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità del sistema;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (*user-id*, *password*) ai sistemi informatici di terze parti;
- monitorare la segregazione delle funzioni attribuite agli utenti;
- monitorare, in particolare, la corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare i delitti informatici e di illecito trattamento di dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

Limitazioni di accesso

Le procedure utilizzate dagli amministratori di rete sono configurate a tempo e, di volta in volta, alla scadenza, reimpostate.

Gli utenti, al contrario, non possiedono abilitazioni di rete ulteriori rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Protezione fisica e logica dei dati

Non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali *server rooms*, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente, e l'accesso avviene, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

I nominativi del personale autorizzato al predetto accesso sono contenuti in un apposito elenco costantemente aggiornato, nel quale vengono identificati anche i possessori delle chiavi d'accesso.

Il personale interno ed esterno, senza autorizzazione permanente all'accesso ai locali *server*, è autorizzato ad entrare dal Responsabile interno ed è sorvegliato da personale appartenente all'Ufficio IT, quando accede ai locali stessi.

La continuità di funzionamento dei *server* in caso di mancata erogazione dell'energia elettrica dalla rete è garantita da un sistema di continuità che permette la corretta esecuzione delle procedure di spegnimento.

È assicurata la protezione informatica contro *software* pericolosi o dannosi per il sistema informativo aziendale.

È altresì assicurata la regolare duplicazione e conservazione dei programmi, dei dati e della documentazione aziendale. I duplicati dei programmi, dei dati e della documentazione più significativa sono separati dagli originali, in modo da garantirne la conservazione in caso di eventi che ne compromettano l'integrità.

Si ricorda, tuttavia, che tutti i dischi o altre unità di memorizzazione locali non sono soggette a salvataggio centralizzato e la responsabilità è a carico del singolo utente.

16.5. Flussi informativi verso l'OdV

Il Responsabile IT relaziona ad evento entro cinque giorni dal verificarsi dello stesso l'OdV in merito a:

- eventuali violazioni rilevate nell'utilizzo delle attrezzature hardware e software rispetto alle regole dettate nel presente protocollo;
- gli eventuali eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia dell'integrità e della sicurezza dei dati.

Annualmente il Responsabile IT relaziona l'OdV con un resoconto sintetico dei controlli effettuati e delle loro risultanze.

16.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica e in materia di violazione del diritto d'autore

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati di criminalità informatica.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati di criminalità informatica e in materia di violazione del diritto d'autore.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica e in materia di violazione del diritto d'autore.

17. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

17.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

17.2. *I reati contro l'industria e il commercio (art. 25bis1 D.Lgs. n. 231/2001)*

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, comune ed a dolo generico, punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro "chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato".

Trattasi di reato di pericolo che tutela il libero esercizio ed il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica.

In ordine all'elemento oggettivo, il reato comprende qualunque attività svolta in forma imprenditoriale che sia diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Nozione: consegnare all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un'altra o una cosa mobile diversa per origine, qualità, provenienza, quantità, da quella dichiarata o pattuita.

Trattasi di reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: è la pubblica finzione dello Stato di assicurare il corretto svolgimento del commercio.

Consumazione: momento e luogo della consegna della merce all'acquirente.

Circostanza aggravante speciale: la frode riguarda oggetti preziosi, alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette da norme vigenti. Se nei casi di cui all'art. 517 c.p. il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica.

Circostanza aggravante: se il fatto ha ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato sanziona, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Nozione: fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1). Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i beni di cui al comma 1 (comma 2).

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a condotta vincolata.

Elemento soggettivo: dolo generico, con connessa previa conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Oggetto giuridico: buona fede e correttezza commerciale verso i consumatori.

Consumazione: momento in cui si realizza la condotta descritta nel primo e secondo comma.

Condizione obiettiva di punibilità: devono essere osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Circostanza attenuante: se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'Autorità Giudiziaria nell'azione di contrasto del delitto medesimo, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o cattura dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei medesimi o dei profitti dagli stessi derivanti (art. 517 quinquies).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L'illecito descritto è un'ipotesi speciale del più generico reato di cui all'art. 517 del Codice penale - vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell'oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.

Nozione: contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a condotta vincolata.

Elemento soggettivo: dolo generico; dolo specifico per l'ipotesi di cui al secondo comma.

Oggetto giuridico: buona fede e correttezza commerciale a vantaggio dei consumatori.

Consumazione: momento in cui si verifica la condotta descritta nel primo e nel secondo comma.

Condizione obiettiva di punibilità: devono essere osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Circostanza attenuante: se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'Autorità Giudiziaria nell'azione di contrasto del delitto medesimo, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o cattura dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei medesimi o dei profitti dagli stessi derivanti (art. 517 quinquies).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La previsione colpisce quelle forme d'intimidazione che tendono a controllare o a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. Il reato è stato introdotto con l'art. 8 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 contenente norme dirette a combattere il fenomeno mafioso. Il reato in esame, se attuato con violenza sulle persone, assorbe sia la violenza privata che il danneggiamento.

Nozione: compiere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Sono atti di concorrenza quelli compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri esercenti la stessa attività o attività simile.

Trattasi di reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: libertà dell'industria e del commercio.

Consumazione: momento e luogo e luogo in cui si compiono gli atti vietati.

Aggravanti speciali: 1) gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici; 2) il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

In merito alla tipologia di condotte penalmente rilevanti per tale fattispecie, secondo la giurisprudenza il delitto punisce solo le condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato (Cass. 29009/2014).

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro "chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale".

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Trattasi di reato comune e di danno.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: tutela dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio.

Consumazione: momento e luogo del verificarsi della condotta descritta.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

Il reato punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino milletrecentadue euro chiunque "pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine".

Trattasi di reato comune e di pericolo.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: tutela dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio.

Consumazione: momento e luogo del verificarsi della condotta descritta.

17.3. Campo di applicazione

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli acquisti;
- 2) Gestione delle vendite.

17.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;

- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- gestione dell'*intellectual property* (I.P.) e portafoglio marchi. Con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, adozione di uno strumento organizzativo/normativo che:
 - ✓ preveda la coerenza delle attività di gestione dell'I.P. e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - ✓ definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'I.P. e del portafoglio marchi;
 - ✓ definisca le modalità operative connesse alla protezione dell'I.P. e del portafoglio marchi;
 - ✓ definisca le modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso nonché di acquisto e/o cessione di I.P. e marchi;
- specifiche clausole, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, con cui la controparte attesti:
 - ✓ di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - ✓ che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - ✓ che si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- in caso di associazione con altri partner commerciali:
 - ✓ previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del Decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente il raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico;
 - ✓ acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare ipotesi di reato previste dal Decreto 231);
 - ✓ eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit, da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
 - ✓ adozione di un codice di comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la Società nelle diverse opportunità di business.

- adozione di uno strumento normativo/organizzativo che definisca modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti, con in particolare:
 - ✓ definizione di ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei contraenti;
 - ✓ definizione, in caso di appalto, di una previsione secondo cui si debba tener conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
 - ✓ definizione di una norma secondo la quale si debba tener conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

Per i destinatari del modello, è in ogni caso vietato:

- adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio nonché compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- attuare comportamenti violenti o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi, con forme di intimidazione, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- compiere atti di concorrenza sleale e, in particolare, diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente;
- adottare e dare attuazione ad accordi collusivi con altre imprese volte ad alterare il libero mercato concorrenziale;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, sì da cagionare un danno all'industria nazionale;
- consegnare dolosamente all'acquirente una cosa mobile per un'altra (per origine, provenienza, qualità o quantità);
- introdurre nel territorio dello stato, detenere, porre in vendita o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche a "soggetti esterni" coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Infine, quale principio sempre applicabile, la Società si impegna al rispetto di quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

17.5. Procedure specifiche

Gestione degli acquisti e delle vendite:

- *Protocollo in materia di gestione degli acquisti;*
- *Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari;*

- *Protocollo contrattuale generale.*

17.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati mercato contro l'industria e il commercio, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati contro l'industria e il commercio.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.

- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio.

18. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

18.1. Destinatari

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

18.2. I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)

Cenni normativi

I delitti di criminalità organizzata sono previsti dall'art. 24ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. n. 94 del 15 luglio 2009.

Tuttavia, occorre altresì considerare come la L. n. 146 del 16 marzo 2006 abbia introdotto la categoria dei c.d. "reati transnazionali".

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, definisce le condizioni al cui verificarsi il reato può dirsi transnazionale:

- se è stato commesso in più di uno Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

L'art. 10 della succitata legge stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati associativi, quando rivestano i tratti della transnazionalità di cui al precedente art. 3.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90) ;
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale;
- il traffico di migranti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Nozione: tre o più persone si associano o promuovono, costituiscono, organizzano un'associazione, allo scopo di commettere più delitti.

Trattasi di reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Oggetto giuridico: ordine pubblico.

Consumazione: momento e luogo in cui si costruisce l'associazione.

Circostanze aggravanti speciali: scorrere in armi le campagne e le pubbliche vie; il numero degli associati è di 10 o più persone; il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione; l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 nonché all'art. 12, comma 3bis, D.Lgs. n. 286/98; l'associazione è detta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Nozione: partecipare o dirigere, promuovere, organizzare un'associazione di tipo mafioso per commettere più delitti o per acquisire in qualsiasi modo la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; realizzare profitti ingiusti per sé o per altri; impedire od ostacolare, durante le consultazioni elettorali, il libero esercizio di voto; procurare a sé o a altri voti.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del timore che il vincolo associativo incute presso terzi e dello stato di soggezione psicologica che ne deriva.

Trattasi di reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera, permanente.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Oggetto giuridico: ordine pubblico ed ordine economico.

Consumazione: momento e luogo in cui si costruisce l'associazione.

Circostanze aggravanti speciali: le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, di prodotto, il profitto di delitti.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La fattispecie incrimina la condotta di colui che accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Alla medesima sanzione è sottoposto altresì chi promette di procurare voti con le modalità anzidette. La

norma è posta a tutela dell'ordine pubblico ma anche del libero esercizio del voto. Trattasi di reato di pericolo che richiede per perfezionarsi l'accordo tra le parti ma non la sua attuazione.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità e con cui astrattamente può anche concorrere.

Presupposto fondamentale per la sanzione delle singole e distinte condotte dei partecipanti alla *societas sceleris*, è, innanzitutto, l'esistenza stessa di quest'ultima. Ed invero "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La giurisprudenza definisce promotore colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della "*societas sceleris*", fondatore colui che partecipa alla sua costituzione e organizzatore chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore chi investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso; ed infine capo colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione "a base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga. Come detto, per la configurazione del reato associativo non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminoso, col contributo dei singoli associati».

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 407, comma 2, lett. a, n. 5), c.p.p.

«Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110».

Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. «1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere. Rispetto alla natura giuridica, trattasi, di reato comune e di pericolo. Elemento soggettivo: dolo generico. Oggetto giuridico: il diritto dello Stato a percepire il tributo. Consumazione: il momento ed il luogo della formazione del *pactum sceleris*.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Nozione: aiutare qualcuno che ha commesso un reato ad eludere le ricerche dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo la commissione del reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso.

Il reato sussiste anche quando la persona non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma libera.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Oggetto giuridico: corretto svolgimento dell'attività investigativa finalizzata all'accertamento del reato.

Consumazione: momento e luogo in cui si realizza la condotta di ausilio.

Aggravanti speciali: 1) il delitto commesso dall'aiutato è quello ex art. 416-bis; 2) il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Scriminante speciale: aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave o inevitabile nocumento alla libertà o all'onore (art. 384).

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

[...]

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di

residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

4. (omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00».

Il reato in esame è a condotta libera ed a consumazione anticipata: non richiede pertanto per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. Il reato è quindi integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo il fine di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto di prestazione d'opera.

18.3. Campo di applicazione

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) gestione del contenzioso, giudiziario o stragiudiziale, avente natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale;
- 2) gestione delle attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia;
- 3) gestione delle sponsorizzazioni;
- 4) gestione di donazioni, regalie e omaggi;
- 5) gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- 6) gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari;
- 7) selezione, assunzione e gestione del personale.

18.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società deve, altresì:

- garantire la diffusione di un'adeguata informazione a tutti i dipendenti in merito alla rilevanza che assume il rispetto delle normative previste in tema di criminalità organizzata;
- prevedere specifiche procedure volte alla formalizzazione e alla tracciabilità di ciascuna fase di cui si compone la gestione dei rapporti con i soggetti terzi rispetto alla Società, soprattutto se provenienti da nazioni o aree geografiche che, potenzialmente, presentano rischi in tema di affidabilità;
- predisporre adeguate procedure di selezione del personale dipendente che tengano conto della necessità di accertare eventuali responsabilità o collegamenti con il crimine organizzato, adottando:
 - ✓ specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
 - ✓ sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
 - ✓ sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
 - ✓ l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
 - ✓ la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- adesione a protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti;
- sigla di protocolli di legalità tra l'impresa e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali;
- criteri per la selezione dei partner commerciali, come:

- ✓ meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione;
 - ✓ impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal Decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter;
 - ✓ previsione nei contratti con i fornitori di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione o informazione antimafia interiettiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme di cui al punto precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
 - ✓ limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interiettiva viene in concreto estromesso dal contratto;
- rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato;
 - applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la PA, ai reati societari e ai reati di abuso di mercato;
 - controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari rivolti verso i Partner in esecuzione dei contratti con gli stessi conclusi, specie per ciò che concerne i contratti commerciali o gli investimenti in partnership;
 - divieto, nel sistema delle procure, della promozione, costituzione e/o partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico ovvero aventi finalità di criminalità organizzata;
 - principio di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.

Per quanto più propriamente concerne i reati transnazionali, inoltre, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- controllo (formale e sostanziale) delle risorse e dei flussi finanziari della Società, volti ad impedire la raccolta e la dazione - diretta o indiretta - di fondi a favore di soggetti e/o enti che perseguono finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico o di associazione aventi finalità di criminalità organizzata;
- adozione di criteri ed accorgimenti volti ad accertare/verificare l'affidabilità e la reputazione (onorabilità) dei clienti/fornitori/consulenti, quali, a titolo esemplificativo: (i) adeguata verifica dell'identità di quei soggetti che intrattengono rapporti di varia natura con l'ente - clienti, fornitori, consulenti - anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (ii) garanzia di trasparenza nella selezione dei fornitori/consulenti/controparti commerciali anche mediante la consultazione dei database esistenti (i.e. lista dei fornitori e registro dei contraenti) che possono fornire indicazioni sulla loro reputazione e affidabilità; (iii) tracciabilità delle fasi dei processi decisionali (inclusi processi di finanziamento) relativi a clienti/fornitori/consulenti/controparti commerciali;
- obbligo di procedere alla verifica della presenza nelle Liste dell'UIF delle controparti estere;
- individuazione dei requisiti minimi che i soggetti offerenti devono possedere e i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard, nonché le relative modalità di verifica al momento della scelta dei partner;

- individuazione di un responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- obbligo di procedere ad individuare il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruolo e responsabilità;
- individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per la scelta dei fornitori e dei partner e il loro inserimento in appositi registri/liste aziendali, con le relative modalità di verifica;
- criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- principio di trasparenza e tracciabilità di accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- individuazione della funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica di un'indagine;
- partecipazione e/o collaborazione ad attività investigative dell'Autorità Giudiziaria;
- adozione di regole che prevedano, tra l'altro, che: (i) in caso di visite/ispezioni da parte di autorità pubbliche siano immediatamente contattate, a seconda dell'autorità procedente, la funzione legale e/o il dipartimento risorse umane; (ii) ogniqualvolta un dipendente o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, sia tenuto ad informarne la funzione legale e/o il dipartimento risorse umane nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio; (iii) sia fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci; (iv) ogniqualvolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci, sia tenuto ad avvisare immediatamente la funzione legale e/o il dipartimento risorse umane;
- individuazione delle modalità di formalizzazione delle decisioni inerenti all'ingresso di Prestatori di Lavoro/Dipendenti nel territorio italiano ovvero nel territorio di uno Stato estero.

Ad ogni destinatario del presente Modello è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
- segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all'OdV l'assunzione delle qualifiche di persona sottoposta alle indagini o di imputato, laddove connesse ad un'ipotesi di criminalità organizzata;
- segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all'OdV analoghe informazioni riguardanti terzi soggetti estranei alla Società, ma con i quali questa intrattiene rapporti;
- segnalare tempestivamente ai Vertici Sociali e/o all'OdV se nello svolgimento della propria attività lavorativa siano stati avvicinati o abbiano ricevuto minacce, intimidazioni o, comunque, pressioni da parte di soggetti, direttamente o indirettamente, legati al crimine organizzato;

- richiedere, nella fase di individuazione e identificazione delle controparti contrattuali, ogni informazione necessaria al fine di valutarne l'affidabilità, con particolare riguardo all'inclusione o meno degli stessi nelle c.d. black lists diffuse da Enti pubblici;
- selezionare fornitori, partner e consulenti, ispirandosi ai principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi, quali la sussistenza di titoli, il prezzo, la qualità del servizio garantita;
- verificare la riferibilità dei pagamenti alle effettive controparti contrattuali.

18.5. Procedure specifiche

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello, inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:

A) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrati:

Protocollo in materia di partecipazioni a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati.

B) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi:

Protocollo in materia di accordi transattivi.

C) Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:

Protocollo in materia di liberalità e donazioni.

D) Acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali:

- *Protocollo in materia di gestione degli acquisti.*
- *Protocollo contrattuale generale.*

E) Rapporti con le banche e gli intermediari finanziari:

Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari.

F) Sistema informativo aziendale:

Il protocollo in materia di gestione delle risorse informatiche è disciplinato all'interno della Parte Speciale dedicata ai reati informatici e alla violazione del diritto d'autore.

G) Selezione, assunzione e gestione del personale:

- *Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale;*
- *Protocollo in materia di rimborsi spese al personale*
- *Protocollo in materia di utilizzo e gestione dei mezzi aziendali.*

H) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica e redazione dei bilanci di esercizio:

Il Protocollo in materia di predisposizione del bilancio civilistico e delle dichiarazioni a terzi, anche fiscali, è disciplinato all'interno della Parte Speciale dedicata ai reati societari.

I) Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

Protocollo in materia di rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.

18.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.
La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali.
- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.
Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali.
- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.
La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali.

19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

19.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

19.2. *I reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

«12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio».

Qualora sussistano le circostanze previste dall'art. 22, comma 12 del TUI, in aggiunta alle sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001, la determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore straniero (in termini retributivi, contributivi e fiscali), è calcolata sulla presunzione che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di almeno tre mesi. È onere del datore di lavoro fornire l'eventuale prova contraria (ex art. 3 del TUI).

19.3. Campo di applicazione

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione, assunzione e gestione del personale.
- 2) Scelta dei fornitori, stipulazione di accordi e di contratti.

19.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- predisposizione di specifica procedura/*check list* per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto;
- adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro;
- tracciabilità delle procedure e delle attività aziendali e conservazione della relativa documentazione;
- previsione di procedure autorizzative per gli acquisti;
- definizione di una previsione secondo la quale ai fornitori o Partner sia posto uno specifico impegno al rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;
- obbligo di rispetto della normativa, anche lavoristica, e delle procedure amministrative previste dalla legge vigente in materia di assunzione di lavoratori stranieri ancorché non presenti nel territorio dello Stato italiano.

Più in particolare, essendo prevista la responsabilità dell'ente – seppur nei limiti quantitativi e qualitativi descritti dal citato comma 12 bis – anche in relazione all'impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, gli Organi

Sociali di *acquevenete* adottano una procedura di verifica almeno semestrale della permanenza di valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato del personale dipendente extra UE.

In particolare, la selezione ed assunzione del personale dovrà prevedere:

- l'utilizzo di sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità delle procedure e delle attività aziendali, nonché la conservazione della relativa documentazione in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
- l'obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato;
- un sistema di monitoraggio delle vicende relative a siffatti titoli (es. scadenze, rinnovi, revoche, ecc.).

19.5. Procedure specifiche

Selezione, assunzione e gestione del personale:

Protocollo in materia di selezione, assunzione e gestione del personale.

Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti

- *Protocollo in materia di gestione degli acquisti;*
- *Protocollo contrattuale generale.*

19.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.
La Società ha adottato un proprio Codice Etico e inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.
Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.
La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

20. REATI AMBIENTALI

20.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

20.2. *I reati ambientali*

Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011 e alla Legge n. 68/2015

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Il Decreto n. 121/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della Legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le citate direttive al fine di:

- a. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- b. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto Legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 ter c.p.);

e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 undecies, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.

In particolare, il D.Lgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006):

1. effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
2. raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
3. inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
4. violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);
5. traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
6. attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 – articolo poi abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.);
7. falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
8. superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279).

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinata dalla Legge n. 50/1992:

1. importazione o esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
2. detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
3. falsificazione o alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

Tutela dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993:

1. produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94.

Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni, fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del codice dell'ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa euro 40.000 ad un massimo di euro 1.250.000.

Inoltre, in caso di condanna per i delitti concernenti:

- lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006);
- sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007);

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo che nel caso in cui l'ente, ovvero una unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 (*rectius*, 452 *quaterdecies* c.p.) o il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D.Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge n. 68/2015

La Legge in questione introduce all'interno del nostro Codice penale, immediatamente dopo il Titolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente. Il legislatore, infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del "delitto di evento".

Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all'interno del nuovo Titolo VI-bis c.p. assumono particolare rilievo:

1. il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";
2. il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
3. il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), "abusivamente cagiona un disastro ambientale", raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale e a quella dell'integrità fisica e della salute pubblica;
4. il delitto di impedimento al controllo (previsto dall'art. 452-septies) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;

5. il delitto di omessa bonifica (previsto dall'art. 452-terdecies) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all'art. 257 del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest'ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica;
6. rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti - contempla anche la forma colposa per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere:

- stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-decies);
- prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);
- introduce nel Codice penale l'articolo 452-novies (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per l'esecuzione di un delitto contro l'ambiente;
- prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-undecies);
- stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nell'art. 452 quaterdecies, comma 5 c.p. per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- obbliga il condannato al recupero e - ove tecnicamente possibile - al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies);
- prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
- prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- impone al pubblico ministero precedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente.

Le singole fattispecie di reato:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il testo dell'articolo 452 *bis* c.p., licenziato con la L. 22 maggio 2015, n. 68, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Quando, poi, l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il profilo centrale del reato in esame, comune e di evento, con dolo generico, è rappresentato dall'elemento oggettivo: esso, infatti, richiede per l'integrazione della fattispecie una compromissione dell'ambiente o un suo deterioramento rilevante. Si richiede, pertanto, un comportamento attivo od omissivo idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. In altre parole, un danno ambientale.

Il *"danno ambientale"* è definito dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come *"qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"*; in tale definizione il deterioramento è descritto come una modalità di estrinsecazione della compromissione dell'ambiente.

Il danno ambientale deve essere, ai fini della previsione in esame, certamente importante, di talché la compromissione o il deterioramento dovranno realizzarsi, al fine della integrazione della fattispecie delittuosa, in termini significativi e misurabili.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fino all'introduzione della legislazione in tema di tutela penale dell'ambiente, i disastri ambientali erano ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" di cui agli articoli 434 e 449 c.p.

Con l'introduzione del reato di cui all'articolo 452-quater c.p., il legislatore ha inteso superare gli ostacoli interpretativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni codicistiche sopra richiamate.

La norma definisce il disastro ambientale mediante la catalogazione di tre ipotesi alternative:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

L'introduzione del presente reato dimostra l'adozione da parte del Legislatore di un criterio di progressione criminosa nella disciplina dei reati ambientali, che individua nel disastro ambientale la fattispecie che arreca maggiore danno al comune bene giuridico protetto, ovvero l'ambiente.

La nozione di disastro adottata dall'articolo 452-quater non diverge da quella adottata comunemente dalla giurisprudenza che in esso individua un "nocumento avente il carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (cfr. Cass. Pen, Sez. III, Sent. n. 9418 del 29.2.2009).

L'ultimo comma della norma prevede l'aggravante per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Il nuovo articolo 452 *quinquies* c.p. introduce ipotesi delittuose di inquinamento ambientale e disastro ambientali commesse per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Il secondo comma dell'articolo 452 *quinquies* c.p. contempla una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando, dai comportamenti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Quest'ultima previsione, costituendo l'ipotesi meno grave, sembra chiudere la progressione criminosa prevista dalle norme fin qui analizzate andando a ricoprire ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, con l'intento di dare una risposta efficace alle esigenze di tutela emerse con la sopra citata Direttiva Europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva n. 2020/99/CE del 19 novembre 2020).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452-*sexies* c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasposta, importa, esposta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività; il comma secondo prevede un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'ultimo comma della nuova fattispecie prevede un ulteriore aumento di pena, fino alla metà, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Il delitto *de quo* si presenta come una norma a più fattispecie, in quanto il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche solo una delle condotte descritte dalla norma incriminatrice.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

L'articolo 452-*octies* comma 1 c.p. introduce la c.d. aggravante ambientale del reato di associazione per delinquere semplice "quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo".

Il secondo comma del medesimo articolo prevede un aumento di pena anche per l'ipotesi di associazione di stampo mafioso "quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale".

L'ultimo comma della norma prevede un ulteriore aumento da un terzo alla metà "*se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale*".

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali", applicabili al reato di associazione a delinquere, è ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni criminali i cui profitti derivino in tutto o in parte da attività illecite svolte in forma organizzata; la *eadem ratio* sottende l'introduzione della fattispecie autonoma di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente *ex art. 25-undecies* D.Lgs. 231/2001.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 454 quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La presente contravvenzione, applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce “chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Inoltre, la medesima norma sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Trattasi di una norma a doppia fattispecie, che contempla reati comuni con dolo generico.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.)

La norma introduce un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela (l'habitat all'interno di un sito protetto).

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Trattasi di reato comune con dolo generico. L'oggetto giuridico è rappresentato dalla tutela dell'ambiente.

Sanzioni penali (per scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione). Art. 137, commi 2, 3, 5, D.Lgs. 152/06

“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

Le diverse previsioni configurano un reato comune e di pericolo. Elemento soggettivo: dolo generico. Consumazione: momento e luogo in cui si realizza la condotta.

Sanzioni penali (per scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/06

Il comma recita: “Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”. Con tale previsione il legislatore ha voluto confermare la scelta di sanzionare la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104.

Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili) art. 137, comma 13, D.Lgs. 152/06

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/06)

“Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

Trattasi di reato comune e di evento, con dolo generico, che contempla quale oggetto giuridico la tutela dell'ambiente.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, comma 4).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/06)

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

Trattasi di contravvenzione che contempla un reato comune e di evento, con dolo generico, e che contempla quale oggetto giuridico la tutela dell'ambiente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/06)

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).” La norma riguarda l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06)

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”. Trattasi di contravvenzione che contempla un reato comune e di evento, con dolo generico, e che contempla quale oggetto giuridico la tutela dell'ambiente.

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/06)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Il comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento. Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito è reato comune e di danno, con dolo generico, e presente la tutela dell'ambiente quale oggetto giuridico. La consumazione è individuata al momento e nel luogo della condotta.

La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06)

«Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/06)

«Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi».

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/06)

«6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati».

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 152/06)

«Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Sanzioni per il «Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria». Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06

[...]

«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite

violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[...]

5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa».

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da trentamila a trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni».

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

«1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del Codice penale».

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

«1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica». [...].

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

«1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ...

6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il

loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000».

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000».

20.3. Campo di applicazione

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) gestione delle autorizzazioni in materia ambientale;
- 2) gestione degli scarichi e delle emissioni;
- 3) gestione della bonifica dei siti contaminati;
- 4) gestione dei rifiuti;
- 5) gestione della manutenzione degli impianti e delle ispezioni.

20.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati ambientali, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i regolamenti interni, ovvero attraverso gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

L'organizzazione societaria si conforma, altresì, ai seguenti protocolli, criteri e/o principi:

- identificazione e valutazione di:
 - aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
 - significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
 - misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
- disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti (es. modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti);
- misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
 - identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
 - definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
 - monitoraggio dei dati relativi agli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;
- trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:
 - investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
 - risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni;
- disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro, definendo:
 - ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
 - periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
 - pianificazione delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato;
- adozione e attuazione di uno strumento organizzativo, anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro, che:

- regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;
- prevenzione e monitoraggio dei versamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti;
- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
 - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- deposito temporaneo dei rifiuti, prevedendo:
 - la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- previsione di modalità e criteri, anche da parte dei Partner e dei Prestatori di Lavoro, per:
 - il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentori e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
- individuazione dei delegati/responsabili del rispetto della normativa ambientale e dei responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei relativi rischi;
- eventuale rilascio di una delega c.d. ambientale solo nel rispetto delle seguenti condizioni (senza le quali la stessa non può considerarsi valida ed effettiva) e cioè: (i) specificità ed inequivoca indicazione dei poteri delegati; (ii) capacità tecnica ed idoneità del soggetto delegato; (iii) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; (iv) accettazione espressa della delega;
- comunicazione all'OdV di tutte le informazioni concernenti la mancata osservanza della normativa e degli obblighi in materia ambientale.

20.5. Procedure specifiche

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, si precisa che la Società ha adottato il Sistema di Gestione Integrato UNI EN ISO 14001:2015, prevedendo specifiche procedure pienamente cogenti, che devono intendersi richiamate anche ai fini del presente Modello.

Si riportano di seguito alcune delle procedure più rilevanti in materia ambientale:

- PI 14 *Pareri e autorizzazioni allo scarico in fognatura*;

- PI 17 *Gestione manutenzione centrali di potabilizzazione;*
- PI 18 *Lavaggi acquedotto;*
- PI 22 *Gestione dei depuratori (moduli e istruzioni op.);*
- PI 26 *Gestione e manutenzione sollevamenti fognari;*
- PI 30 *Riparazione perdite acquedotto e fognatura;*
- PI 33 *Gestione e manutenzione centraline;*
- PI 34 *Gestione rifiuti;*
- PI 35 *Gestione ambientale (analisi contesto e tabella swat).*

Il responsabile del presente protocollo è il Dirigente dell'Area Operativa, il quale, in conformità con quanto previsto nello Statuto di *acquevenete*, opera secondo le direttive impartite dal Direttore Generale.

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nella Parte Speciale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

20.6. Flussi informativi verso l'ODV

Sono a disposizione dell'OdV, presso il Responsabile Interno:

- le deleghe, attribuzioni, mansionari e organigrammi in materia ambientale;
- l'elenco dei corsi effettuati in materia ambientale;
- le nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle rilasciate dalla autorità competenti;
- i risultati delle analisi e dei controlli sui parametri previsti dalle autorizzazioni di cui sopra;
- le schede dei rifiuti prodotti;
- la copia del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- la copia del MUD;
- l'elenco dei fornitori utilizzati nella gestione ambientale e una relazione sulle loro qualifiche;
- il piano delle verifiche e dei controlli interni ed esterni effettuati sugli impianti e le attrezzature, nonché il loro esito;
- il programma delle verifiche interne in materia ambientale;
- la copia del registro delle verifiche, controlli e ispezioni effettuate dalle competenti autorità di controllo e vigilanza;
- l'elenco delle eventuali sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive;
- l'elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme relative a tematiche ambientali, nonché il loro stato.

20.7. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, anche i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicithe previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati ambientali.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati ambientali. Inoltre, le Procedure Aziendali elencate, che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione, possano porre in essere attività suscettibili di integrare i reati ambientali.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

21. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

21.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

21.2. *I delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001)*

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attentata alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazione nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15).

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[... Omissis ...]

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

21.3. Attività a rischio

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- gestione di sponsorizzazioni;
- gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi;
- gestione dei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari;
- emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

21.4. Principi generali di comportamento

Ai destinatari del presente protocollo è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti o elargizioni di altro tipo, compresa l'acquisizione di quote o di altre partecipazioni sociali, a soggetti condannati per i reati rilevanti ai sensi dell'art. 25 *quater* ovvero a società ad essi riconducibili;
- rivolgersi a consulenti, partner o altri soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle black list antiterrorismo.

Ad ogni destinatario del presente modello è fatto obbligo di:

- raccogliere, prima di affidare un incarico ad un soggetto terzo, ogni informazione utile a verificare la professionalità e l'onorabilità del destinatario, privilegiando quanti siano iscritti in appositi albi pubblici;
- nei rapporti contrattuali, prevedere apposite clausole di trasparenza a carico del contraente, con riguardo alla comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini del presente protocollo.

21.5. Procedure specifiche

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello, inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:

A) Liberalità, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi:

Protocollo in materia di liberalità e donazioni.

B) Rapporti con le banche e gli intermediari finanziari:

Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari.

C) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti:

Protocollo in materia di gestione degli acquisti;
Protocollo contrattuale generale.

Inoltre, in relazione alla specificità del servizio di pubblica utilità esercitato da *acquevenete*, sono attivate modalità di prevenzione di concerto con l'Autorità di pubblica sicurezza, che devono intendersi richiamate anche ai fini del presente Modello.

21.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, le Procedure Aziendali che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.

- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

22. REATI TRIBUTARI

22.1. *Destinatari*

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di *acquevenete*, nonché sub-appaltatori e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati tutelati. Nello specifico, il paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di *acquevenete* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

22.2. *I reati tributari*

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

22.3. Attività a rischio

Le caratteristiche peculiari delle attività svolte da *acquevenete* hanno portato all'individuazione delle seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;

- 2) accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili;
- 3) redazione e tenuta delle dichiarazioni relative alle imposte;
- 4) gestione rapporti con il Consulente fiscale;
- 5) gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale.

22.4. Principi generali di comportamento

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, l'organizzazione societaria si conforma ai seguenti protocolli, criteri e/o principi (attuati e integrati attraverso le Procedure Aziendali, i Regolamenti Interni, ovvero gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società):

- il principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla Società;
- il principio di tipicità e completezza dei poteri delegati, con esatta indicazione dei loro contenuti, dei loro limiti, nonché delle relative modalità di controllo e sanzione;
- il principio di coerenza dei poteri delegati con le competenze e le responsabilità organizzative del soggetto delegato;
- il principio di pubblicità e di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- il principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- il principio di separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dell'attività societaria;
- il principio di pubblicità e di accessibilità alla conoscenza dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

La Società adotta, altresì:

- specifici criteri per l'assunzione del personale, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità e competenza;
- sistemi atti a documentare/tracciare e/o all'occorrenza motivare ogni fase rilevante del processo di impiego del personale;
- sistemi di controllo pre-assuntivi nonché di controllo delle presenze, in accordo con le previsioni di legge;
- l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

La Società dovrà:

- evitare di porre in essere operazioni simulate anche solo in parte;
- evitare di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, o altre operazioni fraudolente in danno dell'effettiva possibilità di riscossione dei tributi o del pagamento di eventuali sanzioni amministrative ad essa connesse;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e documentabile in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, dalle procedure aziendali interne e dal Codice Etico;

- evitare di presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- evitare di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della P.A.;
- conferire incarichi a professionisti e/o consulenti esterni sulla base di concrete ed effettive esigenze interne, individuando la persona più idonea all'esito di un processo condiviso da più funzioni aziendali, e stabilendo un compenso correlato esclusivamente al tipo di incarico svolto su base contrattuale;
- trasmettere documentazione completa e veritiera al consulente esterno in materia fiscale;
- garantire la completa archiviazione e conservazione di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo che sia sempre possibile ricostruire con esattezza i redditi della Società e il suo volume d'affari.

22.5. Procedure specifiche

Rispetto ad ogni area soggetta al rischio della commissione di un reato-presupposto, sono stati descritti i comportamenti che la Società si aspetta da ciascun destinatario del presente Modello, inserendoli in singoli protocolli pienamente cogenti:

- a) **redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione:**
 - Parte Speciale relativa ai reati societari;
 - Protocollo in materia di gestione degli acquisti;
 - Protocollo in materia di gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con le banche e intermediari finanziari;
- b) **accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili:**
Parte Speciale relativa ai reati societari;
- c) **redazione e tenuta delle dichiarazioni relative alle imposte:**
Parte Speciale relativa ai reati societari;
- d) **gestione rapporti con il Consulente fiscale:**
 - Parte Speciale relativa ai reati societari;
 - Protocollo contrattuale generale;
- e) **gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale:**
devono in questa sede intendersi richiamati la Parte Speciale relativa ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché i seguenti protocolli:
 - Protocollo in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche;
 - Protocollo in materia di partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati;
 - Protocollo in materia di accordi transattivi.

22.6. I sistemi di controllo preventivo adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari

Fermi restando i protocolli, criteri e/o principi sopra indicati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ha definito e adottato, fra gli altri, con riferimento ai Processi Sensibili, i presidi/controlli preventivi di seguito indicati:

- Specifica previsione nel Codice Etico.

La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito tra i principi in esso contenuti esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Adozione di specifiche Procedure Aziendali e Regolamenti Interni.

Le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili le fasi rilevanti dei Processi Sensibili individuati con riferimento al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Inoltre, le Procedure Aziendali che attuano e integrano il Modello Organizzativo, mirano a disciplinare e rendere verificabili quelle aree che, per loro natura o funzione possano porre in essere attività suscettibili di integrare il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Le regole e i principi di comportamento riconducibili alle Procedure Aziendali/Regolamenti Interni si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società.
- Adozione di un apposito Sistema Disciplinare.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare con riferimento alla violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

23. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI REATI PER I QUALI È PREVISTA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI ACQUEVENETE SPA

Le procedure del Modello di organizzazione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tenere sotto controllo i processi sensibili, ovvero quelli all'interno dei quali si svolgono attività che potrebbero essere utilizzate per commettere i reati in esame.

Per poter procedere alla mappatura delle aree di rischio è necessario definire i concetti di *rischio aziendale e di rischio accettabile*.

Con il primo termine si intende l'esistenza della possibilità del verificarsi di eventi sfavorevoli rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Lo stesso concetto di rischio risulta caratterizzato da due elementi fondamentali sui quali sarà necessario intervenire in un'ottica di riduzione del rischio, ossia la probabilità del verificarsi dell'evento (ovvero che si attuino le condotte criminose indicate nel citato D.Lgs. n. 231/2001) e l'impatto dell'evento sulla realtà aziendale (ovvero l'impatto che le sanzioni di cui al Decreto citato possono avere sull'Azienda).

*Con il termine **rischio accettabile** si intende una situazione nella quale eventuali controlli aggiuntivi verrebbero a costare maggiormente della risorsa da proteggere.*

Nel contesto qui considerato, tuttavia, la logica economica non può essere utilizzata in via esclusiva ma deve essere temperata dall'attività di determinazione di una soglia che sia effettivamente idonea a poter ricoprire il ruolo di limite, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dei controlli necessari per la prevenzione dei reati. **All'interno del contesto aziendale e del dettato normativo su citato l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.**

Infatti, non può ritenersi esistente alcun modo per eliminare totalmente il rischio, esso può solo essere gestito in maniera tale da non compromettere l'operatività aziendale attraverso la determinazione di un livello di rischio considerato "accettabile" da mantenere come tale attraverso azioni mirate di *risk management*.

Le attività di individuazione, misurazione e classificazione dei rischi sono strettamente correlate con il processo di pianificazione degli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto, l'Azienda, nella fase di individuazione di propri obiettivi, deve tener conto di quali sono i rischi che ne minacciano il raggiungimento. A tal fine l'Azienda ha ritenuto opportuna l'adozione di una metodologia sistematica di valutazione tale da condurre ad una mappatura dei rischi aziendali (risk assessment) attraverso l'individuazione delle attività maggiormente interessate e per le quali si rende pertanto necessaria la presenza di meccanismi di controllo adeguati.

Gli *step* di identificazione dei processi sensibili possono essere così sintetizzati:

1. **identificazione dei processi aziendali a rischio:** periodicamente è compiuta una analisi sulla realtà aziendale (attraverso lo studio della struttura organizzativa, delle procedure esistenti, dei processi interni e della documentazione di supporto) tale da individuare le aree maggiormente sensibili al verificarsi di reati. All'interno di ciascuna area vengono così individuati i processi e le funzioni interessate (si definisce processo l'insieme di attività svolte al fine di produrre uno specifico output - contrattuale, autorizzativo, documentale e/o informativo di altro genere, monetario, materiale - che *acquevenete* consegna o riceve da terzi).

2. **valutazione del rischio e identificazione dei processi sensibili:** una volta individuati i processi potenziali è attribuito a ciascuno un determinato livello di rischio. A tal fine si tiene conto della loro probabilità di accadimento e del loro impatto in termini di conseguenze sull'Azienda. In particolare, sono valutati sensibili i rischi e conseguentemente i processi per i quali si è in presenza di una o più tra seguenti condizioni:

1. reati pregressi (ipotesi attualmente nulla);
2. contenziosi il cui esito possa influire sul perfezionamento di uno o più reati in esame;
3. le procedure/prassi in essere non rispettano il principio della separazione delle funzioni (ovvero prevedono una gestione sostanzialmente autonoma dell'intero processo da parte di una sola funzione aziendale);
4. le informazioni associate (o costituenti) all'output sono caratterizzate da una elevata complessità (e si rendono pertanto necessarie operazioni di aggregazione e sintesi preliminari al trasferimento dei dati a terzi) e/o dinamicità (e l'informazione ha pertanto un periodo di validità non determinabile a priori) e/o incertezza (si rendono pertanto necessarie stime).

L'identificazione e l'analisi dei rischi consiste in un processo continuo. Il livello di rischio infatti può crescere in presenza di cambiamenti sia interni che esterni incidenti sul contesto nel quale l'Azienda opera e sulle sue modalità di gestione ed organizzazione.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza riesamina (e conferma od aggiorna) la valutazione dei rischi nei seguenti casi:

- variazioni del quadro normativo di riferimento;
- mutamenti significativi del contesto operativo;
- segnalazioni di problemi da parte del personale e/o degli organi societari e/odi soggetti esterni;
- almeno una volta all'anno;
- il risultato del riesame è sempre riportato nei verbali degli incontri dell'Organismo di Vigilanza che, in caso di modifiche all'elenco dei processi sensibili procede a:
 - ✓ valutare gli impatti sul presente manuale, sul Codice Etico e su tutte le procedure del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa;
 - ✓ predisporre le proposte di modifiche ai sopracitati strumenti organizzativi;
 - ✓ sottoporre tali proposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

acquevenete ha sottoposto a valutazione e rivalutazione i propri processi sensibili alle nuove fattispecie di reato emerse nel corso degli anni 2014 - 2020.

Tale valutazione ha dato l'esito riportato nella tabella allegata al presente documento: in essa vengono rispettivamente descritte le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n.231/2001, le relative coordinate normative, date di introduzione, le attività coinvolte, le rispettive sanzioni, le funzioni aziendali interessate, gli strumenti organizzativi da utilizzare, le raccomandazioni, la valutazione del rischio e il tipo di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza.

Nei processi analizzati, invece, non è stato ritenuto sussistere il rischio tipico della commissione dei reati presupposto previsti dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

- art. 25 *bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
- art. 25 *quater*¹ "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- art. 25 *quinqies* "Razzismo e xenofobia";
- art. 25 *quaterdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Allegato: Tabella n. 1

L'analisi del rischio è stata effettuata con il metro di cui ai prospetti riporti nella Tabella n.1